Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 agosto 2000 Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2000, n. 0260/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 23 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del comune di Buttrio.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0260/Pres. di data 2 agosto 2000 é stata approvata la variante n. 23 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Buttrio.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2000, n. 20/SG/RAG.

Iscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 451 e 452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 6312 e 6313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento complessivo di lire 1.936,5 milioni per l'anno 2000, relativamente al riparto degli aiuti di Stato per l'anno 1999, in attuazione degli articoli 1, commi 3 e 4 e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che giusto verbale della seduta del 10 febbraio 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di recepimento dei criteri che il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto ha predisposto per la determinazione dello stanziamento spettante a ciascuna regione, a titoli di riparto degli aiuti di Stato per l'anno 1999, in attuazione degli articoli 1, commi 3 e 4 e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO che in applicazione del disposto di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui in premessa, le risorse da ripartire tra le regioni sono articolate come di seguito indicato:

Art. 1

attuazione articolo 13, comma 1
decreto legislativo 173/1998 (lire 200.000 milioni);

a) 70% - programmi multiregionali (lire 140.000 milioni);

b) 30% - programmi regionali (lire 60.000 milioni);
b1) 50% - P.L.V. (lire 30.000 milioni);
b2) 50% coeff. alleg. A (lire 30.000 milioni).

Art. 2

attuazione articolo 1, commi 3 e 4
decreto legislativo 173/1998 (lire 50.000 milioni);

a) 50% - Prod. lorda vendibile (lire 25.000 milioni);

b) 50% - n. aziende (lire 25.000 milioni).

VISTO che in applicazione dei coefficienti di riparto indicati nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui in premessa risultano assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia fondi per complessive lire 1.936,5 milioni per l'anno 2000, suddivisi rispettivamente in ragione di lire 909 milioni per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, e di lire 1.027,5 milioni per le finalità previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e calcolati come di seguito indicato:

fondi ex articolo 13, comma 1, decreto legislativo 173/1998: lire 909 milioni

di cui:

b1): lire 30.000 milioni x 2,01% = 603 milioni

b2): lire 30.000 milioni x 1,02% = 306 milioni

fondi ex articolo 1, comma 3 e 4, decreto legislativo 173/1998: lire 1.027,5 milioni

di cui:

a) lire 25.000 milioni x 2,01% = 502,5 milioni

b) lire 25.000 milioni x 2,10% = 525 milioni

RAVVISATA la necessità di iscrivere le suddette assegnazioni nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTA l'urgenza di provvedere in relazione al termine del 30 giugno 2000 previsto al punto 23.4 del documento «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 1º febbraio 2000, per modificare e conformare i regimi di aiuto concernenti investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 non esistono le appropriate unità previsionali di base, né i capitoli di entrata e di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci predetti cui fare affluire la predetta assegnazione complessiva di lire 1.937 milioni;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.983 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate al contenimento dei costi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo» è iscritto lo stanziamento di lire 1.027,5 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 451 (2.3.2), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per il contenimento dei costi energetici e

l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 2.3.985 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al Titolo II - Categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate al rafforzamento delle imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli» è iscritto lo stanziamento di lire 909 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 452 (2.3.2), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per il rafforzamento delle imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli».

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.197 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Funzione obiettivo n. 22 - Programma 22.1 - Rubrica n. 61 - Titolo II - con la denominazione «Contenimento dei costi energetici e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili» è iscritto lo stanziamento di lire 1.027,5 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6312 (2.1.243.3.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione di interventi per il contenimento dei costi energetici e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Art. 4

Nell'unità previsionale di base 22.1.61.2.296 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla Funzione obiettivo n. 22 - Programma 22.1 - Rubrica n. 61 - Titolo II - con la denominazione «Rafforzamento delle imprese di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli» è iscritto lo stanziamento di lire 909 milioni per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6313 (2.1.243.3.10.10), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle strutture aziendali, con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione di interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 5 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 21/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 2.3.458 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nell'unità previsionale di base 5.4.22.2.112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2522 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento complessivo di lire 1.014 milioni per l'anno 2000, per la realizzazione di un intervento campione di natura idrogeologica per la difesa del suolo di Gorizia di cui all'articolo 11 dell'accordo di programma stipulato in data 5 agosto 1998.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propri decreti n. 10717 del 12 ottobre 1999 e n. 2780 del 14 marzo 2000 il Ministro dei lavori pubblici ha disposto, rispettivamente, l'impegno e il pagamento della somma di lire 1.014 milioni a favore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di un'iniziativa pilota, rientrante nelle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di un intervento campione di natura idrogeologica con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, da sviluppare nell'ambito della Scuola di specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo di Gorizia, secondo quanto concordato nell'articolo 11 dell'Accordo di Programma stipulato in data 5 agosto 1998 tra il Ministero dei Lavori pubblici, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università degli Studi di Udine e Trieste;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la summenzionata assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esistono già le unità previsionale di base 2.3.458 e rispettivamente 5.4.22.2.112 cui far affluire la suddetta somma, mentre mancano gli appropriati capitoli di entrata e spesa nel

documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e ravvisata pertanto la necessità di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n.7;

VISTO il bilancio regionale per gli anni 2000-2002 e il bilancio per l'anno 2000;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.458 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 401 (2.3.2.) di nuova istituzione nel titolo II - categoria 2.3 - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi per la progettazione e realizzazione di un intervento campione di natura idrogeologica da sviluppare nell'ambito della Scuola di specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo di Gorizia» è iscritto lo stanziamento di lire 1.014 milioni per l'anno 2000.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.4.22.2.112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2522 (2.1.242.3.12.15) di nuova istituzione alla Rubrica n. 22 - Servizio geologico - spese d'investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Spese per la progettazione e realizzazione di un intervento campione di natura idrogeologica da sviluppare nell'ambito della Scuola di specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo di Gorizia» è iscritto lo stanziamento di lire 1.014 milioni per l'anno 2000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2000, n. 22/SG/RAG.

Iscrizione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 7630 e 7633 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dello stanziamento complessivo di lire 15 milioni per l'anno 2000, mediante prelevamento dello stesso importo dell'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 1612 del 7 giugno 2000, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di lire 15.000.000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9681 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sulle appropriate unità previsionali di base e sugli appropriati capitoli del bilancio e rispettivamente del documento tecnico nella misura di lire 9.339.930 a titolo di contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per far fronte a interventi pregressi e lire 5.660.070 per sopperire agli oneri relativi ad interessi legali;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono le appropriate unità previsionali di base, né i capitoli cui fare affluire gli importi di cui alla delibera e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2000, n. 3

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.2.62.2.136 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo 2 - Montagna - Programma 2.2 - Rubrica 62 - Direzione regionale dell'Industria - con la denominazione «Agevolazioni per le imprese industriali nelle zone montane», è iscritto lo stanziamento di lire 9.339.930 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7630 (2.1.2.234.4.10.28) di nuova istituzione alla Rubrica 62 - Servizio sviluppo industriale - spese di investimento - con la denominazione «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di

investimento di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 - interventi pregressi» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 53.1.62.1.1059 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo 53 - Garanzie su mutui, oneri finanziari e altre spese - Programma 53.1 - Rubrica 62 - Direzione regionale dell'Industria - con la denominazione «Spese per oneri di contenzioso», è iscritto lo stanziamento di lire 5.660.070 per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7633 (1.1.190.1.01.01) di nuova istituzione alla Rubrica 62 - Servizio sviluppo industriale - spese correnti - con la denominazione «Spese per oneri di contenzioso di competenza della Direzione regionale dell'Industria» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; il precitato capitolo è inserito ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nell'elenco n.1 allegato al documento tecnico medesimo.

Art. 3

Dalla unità previsionale di base 54.1.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo 9681 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 15.000.000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dalla predetta registrazione, al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2000.

Trieste, 19 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 240

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 17 maggio 2000, n. 52/RAG.

Rettifica del decreto n. 30/RAG del 29 marzo 2000 relativa alla reiscrizione in bilancio di residui perenti.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 30/RAG del 29 marzo 2000 il residuo perento corrispondente ad impegni assunti con decreto n. 278/1987 è stato ripreso dal conto patrimoniale ed iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per l'importo di lire 30.000.000;

CONSIDERATO che la predetta unità previsionale di base risulta attribuita alla competenza del Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

RILEVATO che l'intervento per il quale viene chiesta la reiscrizione del residuo perento è invece di competenza della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone e ritenuto di dover provvedere alla corretta attribuzione dello stesso, modificando opportunamente il citato decreto dell'Assessore alle Finanze n. 30/RAG del 29 marzo 2000;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 esiste l'appropriata unità previsionale di base, mentre non esiste nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi l'appropriato capitolo, su cui far affluire lo stanziamento di lire 30.000.000 e ritenuto, pertanto, di istituirlo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il citato DAF n. 30/RAG del 29 marzo 2000 nella parte relativa a:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
«8.1.24.2.163	3298	30.000.000»

sostituendola con:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
«8.1.24.2.777	287	30.000.000»

provvedendo all'istituzione del nuovo capitolo di spesa;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Nel dispositivo del decreto n. 30 /RAG del 29 marzo 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

– Nell'articolo 1 è inserita la seguente lettera:

«c) alla Rubrica n. 24 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.777 è istituito il capitolo 3308 (2.1.264.5.07.26) con la denominazione "Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale".»

– Nell'articolo 2 la locuzione

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
«8.1.24.2.163	3298	30.000.000»

è sostituita con la locuzione

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
«8.1.24.2.777	287	30.000.000»

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 198

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 giugno 2000, n. 59/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dell'importo complessivo di lire 1.234.561.080 per gli anni dal 2000 al 2002, con riferimento ai capitoli 9630, 9650 9631 e 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662, con riferimento al capitolo 9637 dei bilanci medesimi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 4012 del 23 dicembre 1999 afferente «Contratto collettivo di lavoro riferito al quadriennio giuridico 1994-1997 - Area dirigenziale: autorizzazione alla sottoscrizione di un documento stralcio concernente «Sistema delle relazioni sindacali».

VISTO il rapporto di certificazione della Corte dei Conti adottato a Sezioni Riunite in sede referente nell'adunanza del 22 febbraio 2000 e la sua valutazione positiva con osservazioni;

ATTESO che in data 27 marzo 2000 si è provveduto alla definitiva sottoscrizione del suddetto documento stralcio;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del suddetto documento stralcio con il quale viene stabilito che qualora il rinnovo del contratto collettivo di lavoro non venga definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente biennio, al personale regionale in servizio viene corrisposto, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio, quale anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al cinquanta per cento della somma dei tassi programmati d'inflazione del biennio di riferimento da applicare sulla retribuzione media mensile;

VISTO il sesto comma dello stesso articolo 2 il quale dispone, in particolare, che il suddetto assegno lordo rientra nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità per gli incarichi dirigenziali;

CONSIDERATO che il tasso programmato di inflazione per l'anno 2000 è dell'1,2%, mentre per l'anno 2001 è dell'1,1%, come si rileva dal documento di programmazione economico e finanziario per gli anni 2000-2003 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1999, e che pertanto la misura corrispondente al 50% della somma risulta dell'1,15%,

ATTESO che, dall'applicazione di detta percentuale l'assegno lordo mensile da corrispondere, a decorrere dal 1 gennaio 2000, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo del contratto per il biennio 2000-2001 risulta determinato nella misura, arrotondata alle mille lire superiori, di Lit. 78.000 , così come risulta dal decreto n. 1434/DR del 15 maggio 2000 del Servizio della gestione economica della Direzione Regionale del Personale e gli incrementi indotti sull'indennità di funzione di cui all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio 1996-1998 «Area di contrattazione della dirigenza» stipulato in data 1 giugno 1998, da corrispondere dalla stessa data, risultano quantificati come segue:

1. Per gli incarichi di cui alla lettera a) del comma 1, mensili lorde Lit. 78.000
2. Per gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 1, mensili lorde Lit. 70.200
3. Per gli incarichi di cui alla lettera c) del comma 1, mensili lorde Lit. 54.600
4. Per gli incarichi di cui alla lettera d) del comma 1, mensili lorde Lit. 54.600
5. Per gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 1, mensili lorde Lit. 46.800

ATTESO che dai dati analitici forniti a questa Ragioneria Generale dalla Direzione Regionale dell'Organizzazione e del personale, l'incidenza dei costi del personale relativo all'Area della Dirigenza, tenuto conto della suddivisione delle qualifiche e dell'incremento indotto dai miglioramenti economici sulle indennità di funzione come dianzi riferito, risulta essere stata calcolata nella misura complessiva di Lit. 411.520.360 (quattrocentoundicimilioni cinquecentoventimilatrecentosessanta),

RITENUTO, al fine di dare attuazione agli aumenti di cui sopra, di disporre il prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.234.561.080, suddiviso in ragione di lire 411.520.360 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base

52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9637, denominato «Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale», del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare in aumento delle sottoelencate unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli del documento tecnico agli stessi allegato e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 121.439.464 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 25.664.730 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 105.766.467 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 158.649.699 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

Vista la legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2000;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto dell'importo di complessive lire 1.234.561.080, suddiviso in ragione di lire 411.520.360 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

Lo stanziamento delle sottoelencate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è incrementato, con riferimento ai capitoli del documento tecnico agli stessi allegato e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 121.439.464 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 25.664.730 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B . 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 105.766.467 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 158.649.699 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 236

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 giugno 2000, n. 60/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 dell'importo complessivo di lire 6.582.951.900 per gli anni dal 2000 al 2002, con riferimento ai capitoli 9630, 9650, 9631 e 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 con riferimento al capitolo 9637 dei bilanci medesimi.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449 del 7 maggio 1999 afferente la sottoscrizione di un documento stralcio al contratto collettivo di lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parte giuridica , e attinente il quadriennio 1994-1997 «Sistema delle Relazioni sindacali»:

VISTO il rapporto di certificazione della Corte dei Conti adottato con esito positivo nella seduta del 2 luglio 1999;

ATTESO che in data 24 agosto 1999 si è provveduto alla definitiva sottoscrizione del suddetto documento stralcio;

VISTO l'articolo 2, comma 5 del documento citato in premessa con il quale viene stabilito che qualora il rinnovo del contratto collettivo di lavoro non venga definito entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente biennio, al personale regionale in servizio viene corrisposto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio, quale anticipazione sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al cinquanta per cento della somma dei tassi programmati d'inflazione del biennio di riferimento da applicare sulla retribuzione media mensile;

ATTESO che col decreto n. 1433/DR del 15 maggio 2000 del Servizio della Gestione economica della Direzione Regionale del Personale si è provveduto a quantificare, nell'ambito di ciascuna qualifica, l'ammontare della retribuzione media del personale regionale, come risulta dal sottostante elenco:

- Commesso lire 2.488.525
- Agente tecnico lire 2.738.617
- Coad. guardia lire 2.958.194
- Segr. maresc. lire 3.409.828
- Consigliere lire 3.959.586
- Funzionario lire 5.172.857

CONSIDERATO che il tasso programmato di inflazione per l'anno 2000 è dell'1,2 per cento, mentre per il 2001 è dell'1,1 per cento, come si rileva dal documento tecnico di programmazione economico- finanziario per gli anni 2000-2003 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1999 e, che pertanto, la misura corrispondente al 50 per cento della somma risulta essere di punti 1,15 percentuali;

ATTESO che dall'applicazione di detta percentuale l'assegno lordo mensile da corrispondere dal 1 gennaio 2000 a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali per il biennio 2000-2001 risulta determinato nelle seguenti misure, arrotondate alle mille lire superiori o inferiori.

- Commesso lire 29.000
- Agente tecnico lire 31.000
- Coadiutore-guardia lire 34.000
- Segretario-maresciallo lire 39.000
- Consigliere lire 46.000
- Funzionario lire 59.000;

ATTESO che dal prospetto analitico trasmesso a questa Ragioneria Generale dalla Direzione Regionale dell'Organizzazione e del Personale, l'incidenza dei costi del personale relativo alla contrattazione collettiva area non dirigenziale, tenuto conto della suddivisione delle qualifiche e delle fattispecie riguardanti il personale a contratto e a part-time, risulta essere stata calcolata nella misura complessiva di Lit. 2.194.317.300 (duemiliardicentonovantaquattromila trecentodiciasettemilatrecento);

RITENUTO, al fine di dare attuazione agli aumenti di cui sopra, di disporre il prelevamento dell'importo complessivo di lire 6.582.951.900, suddiviso in ragione di lire 2.194.317.300 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9637, denominato «Fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale», del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare in aumento delle sottoelencate unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 632.218.300 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 136.850.000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B . 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 479.579.430 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 945.669.570 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

VISTA la legge regionale n. 3 del 22 febbraio 2000;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 è ridotto dell'importo di complessive lire 6.582.951.900, suddiviso in ragione di lire 2.194.317.300 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, con riferimento al capitolo 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 2

Lo stanziamento delle sottoelencate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, è incrementato, con riferimento ai capitoli del documento tecnico agli stessi allegato e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9630 - lire 632.218.300 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650 - lire 136.850.000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitolo 9631 - lire 479.579.430 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
- U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550 - lire 945.669.570 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 234

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 giugno 2000, n. 61/RAG.

Istituzione «per memoria» delle unità previsionali di base 3.1.990 e 3.5.1057 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento ai pertinenti capitoli 711 e 970 di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui far affluire i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni ex articolo 40, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché le sanzioni amministrative ed accessorie ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e del decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, relativi ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono le appropriate unita' previsionali di base e rispettivamente gli appropriati capitoli cui far affluire i proventi derivanti dalla liquidazione dei beni ex articolo 40, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 1999, n 30, nonché le sanzioni amministrative ed accessorie ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n.128 e del decreto legislativo 1 febbraio 2000, n 57, relativi ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento (CEE) n. 2251/1992 del 29 luglio 1992 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione «per memoria» in gestione rispettivamente alla Rubrica 28 Servizio per la gestione faunistica e venatoria e alla Rubrica 61 Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 al titolo III - categoria 1 e rispettivamente categoria 5 sono istituite «per memoria» le seguenti unità previsionali di base , con la classificazione e con la denominazione a fianco di ciascuna indicata;

3.1.990 «Proventi derivanti dalla liquidazione dei beni ex articolo 40, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»

3.5.1057 «Sanzioni amministrative ed accessorie relative ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi»

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 sono istituiti, «per memoria», i seguenti capitoli, nell'ambito delle appropriate unità previsionali di base dei bilanci citati, con la classificazione e con la denominazione a fianco di ciascuno indicata:

Alla Rubrica 28 - Servizio per la gestione faunistica e venatoria:

U.P.B. CAPITOLO

3.1.990 711 (3.1.2)
«Entrate derivanti dalla liquidazione dei beni attinenti la gestione delle Riserve di caccia di diritto effettuata dall'Organo gestore Riserve ai sensi dell'articolo 40, comma 16, legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»

Alla Rubrica 61 - Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili:

U.P.B. CAPITOLO

3.5.1057 970 (3.5.0)
«Proventi delle sanzioni amministrative irrogate dall'Istituto per il Commercio Estero - I.C.E. per violazione delle norme comuni di qualità stabilite a livello comunitario per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi»

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 14 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 238

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 giugno 2000, n. 62/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 4505 e 8770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 2.806.159.463 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 2.806.159.463 per l'anno 2000:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
12.1.41.1.227	4505	2.802.414.643
26.1.63.1.444	8770	3.744.820

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 2.806.159.463 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
12.1.41.1.227	4505	2.802.414.643
26.1.63.1.444	8770	3.744.820

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 2.806.159.463 per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 29 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 246

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
442/1987	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	132.151.611	4505
289/1990	Unità sanitaria locale n. 1 triestina - Trieste	666.730.429	4505
327/1991	Unità sanitaria locale n. 1 triestina - Trieste	678.674.240	4505
528/1992	Unità sanitaria locale n. 1 triestina - Trieste	667.192.398	4505
311/1993	Unità sanitaria locale n. 1 triestina - Trieste	657.665.965	4505
393/1996	Seforcoop Friuli-Venezia Giulia soc. coop. a r.l.	3.744.820	8770
	TOTALE	2.806.159.463	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 giugno 2000, n. 63/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 1.698.205.879 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamate dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 1.698.205.879 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione del capitolo 4434, in quanto non esistente nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
9.1.24.2.793	632	249.971.334
4.2.21.2.83	2020	7.629.200
5.4.22.2.597	2501	70.547.382
9.1.22.2.173	2665	927.800.000
8.2.24.2.433	3310	52.380.000
8.2.24.2.433	3320	17.103.600
8.1.24.2.344	3294	70.000.000
12.2.41.2.226	4434	299.362.983
28.2.64.2.515	9270	3.411.380

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 1.698.205.879 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è istituito il seguente capitolo:

Alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 è istituito il capitolo 4434 (2.1.237.3.08.07) con la denominazione «Contributi alle Aziende per i servizi sanitari per le spese di investimento relative alle strutture alternative necessarie alla realizzazione del piano di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati».

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
9.1.24.2.793	632	249.971.334
4.2.21.2.83	2020	7.629.200
5.4.22.2.597	2501	70.547.382
9.1.22.2.173	2665	927.800.000
8.2.24.2.433	3310	52.380.000
8.2.24.2.433	3320	17.103.600
8.1.24.2.344	3294	70.000.000
12.2.41.2.226	4434	299.362.983
28.2.64.2.515	9270	3.411.380

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 1.698.205.879 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/Rag. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 29 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 247

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
665/1993	Parrocchia nostra signora di Lourdes	249.971.334	632
99/1993	Comune di San Pietro al Natisone	4.801.800	2020

102/1993	Comune di Resiutta	2.827.400	2020
1926/1993	Comune di Villa Vicentina	70.547.382	2501
1882/1993	Comergas s.p.a. - Brescia	927.800.000	2665
805/1992	Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia	58.000.000	3294
805/1992	Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia	12.000.000	3294
1355/1991	Comune di Gorizia	52.380.000	3310
239/1977	Comune di Aquileia	17.103.600	3320
572/1986	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	102.019.538	4434
453/1987	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	100.000.000	4434
313/1990	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	56.481.732	4434
225/1992	Unità locale dei servizi sanitari e socio assist. n. 8 - della Bassa Friulana	40.861.713	4434
128/1986	Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lignano Sabb. e Laguna di Marano	3.411.380	9270
TOTALE	1.698.205.879		

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 giugno 2000, n. 64/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 424.974.899 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 424.974.899 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione del capitolo 3136, in quanto non esistente nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
22.1.61.2.801	445	14.221.882
7.1.23.2.121	2836	150.000.000
7.1.23.2.121	2839	249.953.017
5.5.27.2.592	3136	10.800.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 424.974.899 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è istituito il seguente capitolo:

Alla Rubrica n. 27 - Servizio della conservazione della natura - nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.5.27.2.592 è istituito il capitolo 3136 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione «Finanziamenti e contributi per l'istituzione e la gestione di parchi e l'attuazione degli ambiti di tutela ambientale, nonché per l'istituzione e il funzionamento dei consorzi gestori dei parchi».

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
22.1.61.2.801	445	14.221.882
7.1.23.2.121	2836	150.000.000
7.1.23.2.121	2839	249.953.017
5.5.27.2.592	3136	10.800.000

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 424.974.899 per l'anno 2000; detto importo corrisponda a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/Rag. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 29 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 245

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
3307/1993	Beneficiari vari	12.700.000	445
3054/1994	Beneficiari vari	1.521.882	445
583/1993	Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - Gorizia	15.000.000	2836
583/1993	Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - Gorizia	135.000.000	2836
508/1991	IRF Tolmezzo	103.371.300	2839
673/1992	Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo	69.511.117	2839
585/1993	I.R.F. di Tolmezzo	77.070.600	2839
424/1990	Comune di San Pier D'Isonzo	10.800.000	3136
	TOTALE	424.974.899	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 giugno 2000, n. 65/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 139.572.467 per l'anno 2000 dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di lire 139.572.467 per l'anno 2000, provvedendo all'istituzione del capitolo 2657, in quanto non esistente nel documento tecnico allegato ai bilanci citati:

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.4.22.2.597	2494	13.042.850
9.1.22.2.936	2657	101.529.617
17.4.42.2.316	5562	25.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 139.572.467 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000, alla Rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque

dall'inquinamento - nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.22.2.936 è istituito il capitolo 2657 (2.1.210.3.10.15) con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di metanizzazione della comunità collinare e delle valli del Torre».

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2000.

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE	CAPITOLO	IMPORTO
5.4.22.2.597	2494	13.042.850
9.1.22.2.936	2657	101.529.617
17.4.42.2.316	5562	25.000.000

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 54.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo complessivo di lire 139.572.467 per l'anno 2000; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1999 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/Rag. del 7 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei Conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 29 giugno 2000

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 18 luglio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 252

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1142/1994	Comune di Trasaghis	13.042.850	2494
1073/1989	Consorzio comunità Collinare del Friuli	19.921.048	2657
1157/1986	Consorzio comunità Collinare del Friuli	81.608.569	2657
1112/1992	Parrocchia di S. Floriano e Maria Ausiliatrice - S. Floriano del Collio	25.000.000	5562
	TOTALE	139.572.467	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 10 agosto 2000, n. 751.

Legge regionale n. 7/2000, articolo 5 - Termine del procedimento relativo alla legge n. 79/2000 riguardante l'assegnazione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato al Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale n. 7/2000 che prevede la determinazione, per ciascun tipo di procedimento, quando non sia già disposto per legge o regolamento, del termine entro cui esso deve concludersi, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti per la normativa vigente;

TENUTO CONTO che con deliberazione di generalità n. 1302 del 9 maggio 2000, la Giunta regionale ha individuato i criteri per la ripartizione del quantitativo di quota latte assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione della legge n. 79/2000 e con successivo provvedimento n. 1378 del 13 maggio 2000 la Giunta regionale ha deliberato i criteri oggettivi di ripartizione del quantitativo di cui alla legge n. 79/2000;

CONSIDERATO che entro il termine prescritto del 30 giugno 2000 sono pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura n. 1871 domande, così suddivise per numero di richiedenti:

- n. 496 di giovani agricoltori;
- n. 810 di produttori che hanno superato le quote di cui erano titolari;
- n. 469 di produttori con sola quota A o con quota A e B tagliata;
- n. 96 di produttori con domande varie e generiche;

CONSIDERATI l'elevato numero di domande pervenute, la complessità dell'istruttoria da compiere per ognuna delle stesse, la necessità del puntuale rispetto formale di tutti gli adempimenti previsti in materia di procedimento amministrativo dalla legge regionale n. 7/2000;

VISTA la nota n. SP.00/D-1b/386 del 14 luglio 2000 e l'allegata relazione a firma dell'Assessore all'agricoltura Giorgio Venier Romano con la quale si prevede, quale indirizzo per la fissazione del termine entro il qua-

le deve essere concluso il procedimento, la data del 31 gennaio 2001;

RITENUTO di adeguarsi a tale indirizzo condividendone le motivazioni;

DECRETA

Art. 1

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'assegnazione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato al Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'art. 1 della legge n. 79/2000 viene fissato al 31 gennaio 2001.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 10 agosto 2000

BEVILACQUA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 luglio 2000, n. EST. 849-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pasian di Prato è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 2396, foglio 11, mapp. 750, di mq. 1800, superficie da espropriare: mq. 840, indennità:
1/2 x mq. 840 x (V.V. L./mq. 92.000 + 10 x R. D. L./mq. 0) = L. 38.640.000.

L. 38.640.000 - 40%	= L. 23.184.000
Soprassuolo:	L. 2.101.000
Totale	L. 25.285.000
	(euro 13.058,612)

P.C. 2396, foglio 11, mapp. 1220, di mq. 20, superficie da espropriare: mq. 20, indennità:
1/2 x mq. 20 x (V.V.L./mq. 92.000 + 10 x R. D. L./mq. 0) = L. 920.000.

L. 920.000 - 40%	= L. 552.000
Soprassuolo: edificio	= L. 6.400.000
Totale	L. 6.952.000
	(euro 3590,408)

Ditta catastale: Associazione ricreativa alpina Julia.

2) P.C. 303, foglio 11; mapp. 411, di mq. 1890, superficie da espropriare: mq. 1107, indennità:
1/2 x mq. 1107 (V.V.L./mq. 92.000 + 10 x R.D.L./mq. 0) = L. 50.922.000.

L. 50.922.000 - 40%	= L. 30.553.200
	(euro 15.779,410)

Ditta catastale: Servizio sanitario nazionale.

3) P.C. 1, foglio 11, mapp. A, di mq. 1080, superficie da espropriare: mq. 42, indennità:
1/2 x mq. 42 x (V.V.L./mq. 92.000 + 10 x R.D.L./mq. 0) = L. 1.932.000.

L. 1.932.000 - 40%	= L. 1.159.200
	(euro 598,676)

Ditta catastale: Parrocchia di S. Giacomo Apostolo.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, addì 19 luglio 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 luglio 2000, n. EST. 850-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pasian di Prato è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine

1) P.C. 2396, foglio 11, mapp. 1195, di mq. 850, superficie da espropriare: mq. 208,
indennità:
mq. 208 x 4.000 L./mq. = L. 832.000
(euro 429,692)

Ditta catastale: Comina Teresa nata a Pasian di Prato il 20 ottobre 1919.

Art. 2

(omissis)

Trieste, addì 19 luglio 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2000, n. 2274.

Legge regionale 29/1996, articolo 28 - Iniziativa Leader II - Piani di azione locale - Presa d'atto delle modifiche intervenute e degli impegni di spesa a tutto il 31 dicembre 1999, e completamento del finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la comunicazione della Commissione delle comunità europee 94/C 180/12 del 1º luglio 1994, riguardante l'avvio dell'iniziativa Leader II;

VISTO l'articolo 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione al Programma Leader II regionale (d'ora in poi: PLR) approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(95) 3618/2 del 27 dicembre 1995 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 754 del 23 febbraio 1996 e n. 1410 del 29 marzo 1996;

ATTESO che il PLR è stato successivamente modificato e che le modificazioni sono state approvate dalla Commissione delle Comunità europee con le decisioni C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997 e C(99) 940 del 16 aprile 1999;

RICORDATO che delle suddette modificazioni la Giunta regionale ha preso atto con le deliberazioni n. 3500 del 21 novembre 1997 e n. 2558 del 6 agosto 1999;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 903 del 27 marzo 1997 e n. 3488 del 27 novembre 1998, con le quali si prende atto della valutazione dei piani di azione locale (d'ora in poi: PAL) - misura b) del PLR - presentati all'Amministrazione regionale dai gruppi di azione locale (d'ora in poi: GAL) Carnia Leader, Montagna Leader ed Open Leader effettuata dal Comitato regionale di concezione e decisione per Leader II nella seduta del 10 marzo 1997, e si ammettono a finanziamento i PAL nei limiti dei piani finanziari riportati nelle tabelle allegate alle medesime deliberazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2806 del 26 settembre 1997 e n. 564 del 26 febbraio 1999, con le quali si approvano gli schemi d'accordo tra l'Amministrazione regionale e i GAL relativo alle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione dei PAL, ai sensi del punto 1.11.1 del PLR - accordo che prevede l'esame e l'approvazione delle variazioni dei PAL da parte del Comitato regionale di concezione e decisione per Leader II;

RICORDATO che gli accordi sulle procedure di monitoraggio, controllo e modificazione dei PAL, sottoscritti dai legali rappresentanti dei GAL, sono parte integrante e sostanziale dei provvedimenti di finanziamento dei PAL;

CONSIDERATO che il Comitato regionale di concezione e decisione per Leader II, costituito con deliberazioni della Giunta regionale n. 2310 del 24 maggio 1996 e n. 180 del 24 gennaio 1997, ha esaminato ed approvato variazioni dei PAL di:

- Carnia Leader, nel corso delle sedute dei giorni 25 febbraio 1999 e 20 dicembre 1999, e con procedura scritta avviata con note del Presidente del Comitato del 17 marzo 1998, prot. SASM/468/3.15.6, e 21 giugno 1999, prot. SASM/1344/3.15.6;
- Montagna Leader, nel corso delle sedute dei giorni 20 febbraio 1998, 22 ottobre 1998, 25 febbraio 1999, 20 settembre 1999 e 20 dicembre 1999, e con procedura scritta avviata con nota del Presidente del Comitato del 3 aprile 1998, prot. SASM/580/3.15.6;
- Open Leader, nel corso della seduta del giorno 20 settembre 1999;

CONSIDERATO che le suddette variazioni comportano anche delle variazioni dei piani finanziari riportati nelle tabelle allegate alle deliberazioni giuntali n. 903 del 1997 e n. 3488 del 1998 e che, superato il termine del 31 dicembre 1999 posto dalla Commissione europea per l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'iniziativa Leader II, appare opportuno prenderne atto;

CONSIDERATO che appare opportuno, altresì, prendere atto degli impegni di spesa assunti a tutto il 31 dicembre 1999 con riferimento ai piani finanziari dei singoli PAL, quali risultano dai prospetti riepilogativi trasmessi all'Amministrazione regionale dai GAL con le note:

a) Carnia Leader, del 18 gennaio 2000, prot. 012.2000;

b) Montagna Leader, del 12 aprile 2000, prot. 229/2000;

c) Open Leader, del 10 gennaio 2000, prot. 27/2000;

CONSIDERATO che il Comitato regionale di concezione e decisione per Leader II, nella seduta del 20 dicembre 1999, aggiornata il 23 dicembre 1999, ha approvato, tra l'altro, una variazione del PAL di Carnia Leader comportante un'ulteriore assegnazione di lire 108.346.094 a titolo di cofinanziamento FEOGA e di lire 131.979.551 a titolo di corrispondente quota statale, in ragione della possibilità dimostrata dal GAL di impegnare tali risorse entro il 31 dicembre 1999 e dell'opportunità di incrementare con le residue risorse FEOGA del PLR la dotazione finanziaria del PAL che di meno utilizza le risorse del fondo strutturale agricolo;

RICORDATO che la suddetta assegnazione esaurisce le risorse della misura b) del PLR;

CONSIDERATO che il PAL di Open Leader ammesso a finanziamento con la deliberazione della Giunta regionale n. 3488 del 1998 comporta una spesa, riferentesi alle finalità del FESR e del FSE, superiore alle risorse comunitarie e statali del piano finanziario del PLR e che, pertanto, appare necessario ricorrere, per l'importo di lire 188.884.499, alle risorse regionali destinate, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3197 del 26 ottobre 1999 e il D.P.G.R. 14 dicembre 1999, n. 49/SG/RAG., a finanziare progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dell'iniziativa Leader II;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 22/RAG del 24 febbraio 2000 di trasferimento all'esercizio finanziario 2000 degli stanziamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio 1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 31 marzo 2000, con la quale si approva, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'indirizzo programmatico per l'anno 2000 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che con la suddetta deliberazione n. 774 del 2000 il Direttore del Servizio autonomo viene delegato, ai sensi del comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, alla gestione delle risorse finanziarie di competenza del Servizio medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto che, a seguito delle variazioni approvate dal Comitato regionale di concezione e decisione per LEADER II, i piani finanziari definitivi dei PAL del programma d'iniziativa comunitaria LEADER II, a livello di azione, sono riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento sub A, B e C;
- di prendere atto che gli impegni di spesa al 31 dicembre 1999 assunti per l'attuazione dei PAL ammontano agli importi riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento sub D, E ed F;
- di autorizzare il Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna a provvedere all'assegnazione ed erogazione al GAL Carnia Leader di un finanziamento aggiuntivo di lire 240.325.645, suddiviso in lire 108.346.094 a titolo di cofinanziamento FEOGA e in lire 131.979.551 a titolo di corrispondente quota statale;
- di autorizzare il Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna a provvedere all'assegnazione ed erogazione al GAL Open Leader dell'importo di lire 188.884.499 a valere sulle risorse regionali destinate, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3197 del 26 ottobre 1999 e il D.P.G.R. 14 dicembre 1999, n. 49/SG/RAG., a finanziare progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dell'iniziativa Leader II;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO A)

CARNIA LEADER - Azioni e relativo costo:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO *	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Assistenza tecnica ai promotori di interventi di sviluppo locale	82.000.000	82.000.000	36.900.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	45.100.000	-
Azione 1.2 - Sensibilizzazione della popolazione - forum di sviluppo locale	90.000.000	90.000.000	40.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	49.500.000	-
Azione 1.3 - Informazione, orientamento e assistenza tecnica per stimolare la creazione d'impresa	284.000.000	284.000.000	127.800.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	156.200.000	-
Azione 1.4 - Comunicazione e informazione	50.000.000	50.000.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	27.500.000	-
Azione 1.5 - Sostegno alla gestione del GAL	1.096.000.000	1.096.000.000	493.200.000	164.400.000	164.400.000	164.400.000	602.800.000	-
Azione 2.1 -Attivazione sperimentale di una rete telematica per servizi alla popolazione, al turista e alle imprese	795.500.000	795.500.000	357.975.000	-	357.975.000	-	437.525.000	-
Azione 2.2 - Servizi alle imprese	850.000.000	850.000.000	382.500.000	-	382.500.000	-	467.500.000	-
Azione 3.1 - Albergo diffuso	2.042.221.000	1.322.221.000	594.999.450	-	594.999.450	-	727.221.550	720.000.000
Azione 3.2 - Interventi per il turismo sportivo e culturale inseriti in percorsi tematici	1.800.000.000	1.220.000.000	549.000.000	-	549.000.000	-	671.000.000	580.000.000
Azione 3.3 - Valorizzazione delle produzioni agricole	792.325.645	650.325.645	292.846.094	292.846.094	-	-	357.479.551	142.000.000
Azione 3.4 - Recupero e valorizzazione delle attività artigianali	1.307.779.000	807.779.000	363.500.550	-	363.500.550	-	444.278.450	500.000.000
Azione 3.5 - Animazione e commercializzazione	2.000.000.000	1.600.000.000	720.000.000	-	720.000.000	-	880.000.000	400.000.000
Azione 4.1 - Turismo ambientale: laboratori didattici	420.000.000	370.000.000	166.500.000	-	166.500.000	-	203 500.000	50.000.000
Azione 5.1 - Corsi di formazione per le persone interessate all'attuazione del PAL	574.807.560	514.807.560	231.663.402	-	-	231.663.402	283.144.158	60.000.000
Azione 5.2 - Concorso "Giovani imprenditori per la montagna"	662.692.440	502.692.440	226.211.598	-	-	226.211.598	276.480.842	160.000.000
TOTALE PIANO	12.847.325.645	10.235.325.645	4 606.096.094	533.146.094	3.374.775.000	698.175.000	5.629.229.551	2.612.000.000

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO B)

MONTAGNA LEADER - Azioni e relativo costo:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO •	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Assistenza tecnica ai promotori di interventi di sviluppo locale	105.458.000	105.458.000	47.456.100	15.818.700	15.818.700	15.818.700	58.001.900	-
Azione 1.2 - Sensibilizzazione della popolazione - forum di sviluppo locale	40.000.000	40.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	22.000.000	-
Azione 1.3 - Informazione, orientamento e assistenza tecnica per lo stimolo alla creazione d'impresa	122.542.000	122.542.000	55.143.900	18.381.300	18.381.300	18.381.300	67.398.100	-
Azione 1.4 - Comunicazione e informazione	100.000.000	100.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	55.000.000	-
Azione 1.5 - Sostegno alla gestione del GAL	1.198.500.000	1.198.500.000	539.325.000	179.775.000	179.775.000	179.775.000	659.175.000	-
Azione 2.1 - Progettazione e realizzazione di servizi di trasporto sperimentali	64.000.000	32.000.000	14.400.000	-	14.400.000	-	17.600.000	32.000.000
Azione 2.2 - Studio di fattibilità e progettazione di una rete di teleassistenza	78.000.000	62.400.000	28.080.000	-	28.080.000	-	34.320.000	15.600.000
Azione 2.3 - Attivazione di una rete telematica per i servizi alla popolazione, alle imprese, agli enti locali e al turista	921.370.000	846.370.000	380.866.500	-	380.866.500	-	465.503.500	75.000.000
Azione 2.4 - Servizi mirati alla valorizzazione, promozione e innovazione dei prodotti e delle produzioni locali e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali	909.830.000	759.830.000	341.923.500	-	341.923.500	-	417.906.500	150.000.000
Azione 3.1 - Realizzazione di ambiti modello di turismo rurale e agrituristico - Albergo diffuso	2.269.215.988	1.551.215.988	698.047.195	-	698.047.195	-	853.168.793	718.000.000
Azione 3.2 - Interventi per il turismo sportivo e culturale e realizzazione di sentieri tematici	1.225.000.000	1.045.000.000	470.250.000	-	470.250.000	-	574.750.000	180.000.000
Azione 3.3 - Valorizzazione delle produzioni agricole	500.000.000	257.500.000	115.875.000	115.875.000	-	-	141.625.000	242.500.000
Azione 3.4 - Recupero e valorizzazione delle attività artigianali tipiche	1.650.000.000	1.085.000.000	488.250.000	-	488.250.000	-	596.750.000	565.000.000

ALLEGATO B)

Azione 3.5 - Organizzazione e coordinamento delle attività di animazione e dei corsi di natura hobbistica	1.250.000.000	930.000.000	418.500.000	-	418.500.000	-	511.500.000	320.000.000
Azione 3.6 - Predisposizione di offerte di turismo culturale	563.784.012	388.784.012	174.952.805	-	174.952.805	-	213.831.207	175.000.000
Azione 3.7 - Recupero delle tradizioni folkloristiche locali	316.000.000	276.000.000	124.200.000	-	124.200.000	-	151.800.000	40.000.000
Azione 4.1 - Scuola d'ambiente	500.000.000	435.000.000	195.750.000	-	195.750.000	-	239.250.000	65.000.000
Azione 4.2 - Realizzazione di interventi modello per il mantenimento del paesaggio	180.000.000	162.000.000	72.900.000	72.900.000	-	-	89.100.000	18.000.000
Azione 4.3 - Realizzazione di percorsi ecologici-ambientali	80.000.000	72.000.000	32.400.000	32.400.000	-	-	39.600.000	8.000.000
Azione 5.1 - Formazione per le persone interessate all'attuazione del PAL	330.304.934	308.704.934	138.917.220	-	-	138.917.220	169.787.714	21.600.000
Azione 5.2 - Concorso "Progettare impresa"	616.695.066	476.695.066	214.512.780	-	-	214.512.780	262.182.286	140.000.000
TOTALE PIANO	13.020.700.000	10.255.000.000	4.614.750.000	456.150.000	3.570.195.000	588.405.000	5.640.250.000	2.765.700.000

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO C)

OPEN LEADER - Azioni e relativo costo:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Gestione GAL e PAL	510.000.000	510.000.000	229.500.000	76.500.000	76.500.000	76.500.000	280.500.000	-
Azione 1.2 - Consulenza e monitoraggio	66.000.000	66.000.000	29.700.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	36.300.000	-
Azione 1.3 - Animazione	163.300.000	163.300.000	73.485.000	24.495.000	24.495.000	24.495.000	89.815.000	-
Azione 2.1 - Servizi per le nuove imprese - FEOGA	1.243.066.666	841.566.666	378.705.000	378.705.000	-	-	462.861.666	401.500.000
Azione 2.1 - Servizi per le nuove imprese - FESR	1.617.900.000	933.400.000	420.030.000	-	420.030.000	-	513.370.000	684.500.000
Azione 2.2 - Incentivi ai giovani imprenditori - FEOGA	-	-	-	-	-	-	-	-
Azione 2.2 - Incentivi ai giovani imprenditori - FESR	807.400.000	460.400.000	207.180.000	-	207.180.000	-	253.220.000	347.000.000
Azione 2.3 - Servizi informatici turistici	320.000.000	280.000.000	126.000.000	-	126.000.000	-	154.000.000	40.000.000
Azione 2.4 - Marchio area	-	-	-	-	-	-	-	-
Azione 3.1 - Organizzazione, animazione e commercializzazione del turismo rurale	1.200.000.000	900.000.000	405.000.000	-	405.000.000	-	495.000.000	300.000.000
Azione 3.2 - Mobilità turistica	898.640.000	728.640.000	327.888.000	-	327.888.000	-	400.752.000	170.000.000
Azione 4.1 - Soggiorni e itinerari didattici	215.693.334	215.693.334	97.062.000	-	96.357.000	705.000	118.631.334	-
TOTALE PIANO	7.042.000.000	5.099.000.000	2.294.550.000	489.600.000	1.693.350.000	111.600.000	2.804.450.000	1.943.000.000

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO D)

CARNIA LEADER - Impegni di spesa al 31.12.1999:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Assistenza tecnica ai promotori di interventi di sviluppo locale	82.000.000	82.000.000	36.900.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	45.100.000	-
Azione 1.2 - Sensibilizzazione della popolazione - forum di sviluppo locale	90.000.000	90.000.000	40.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	49.500.000	-
Azione 1.3 - Informazione, orientamento e assistenza tecnica per stimolare la creazione d'impresa	284.000.000	284.000.000	127.800.000	42.600.000	42.600.000	42.600.000	156.200.000	-
Azione 1.4 - Comunicazione e informazione	50.000.000	50.000.000	22.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	27.500.000	-
Azione 1.5 - Sostegno alla gestione del GAL	1.096.000.000	1.096.000.000	493.200.000	164.400.000	164.400.000	164.400.000	602.800.000	-
Azione 2.1 -Attivazione sperimentale di una rete telematica per servizi alla popolazione, al turista e alle imprese	795.500.000	795.500.000	357.975.000	-	357.975.000	-	437.525.000	-
Azione 2.2 - Servizi alle imprese	850.000.000	850.000.000	382.500.000	-	382.500.000	-	467.500.000	-
Azione 3.1 - Albergo diffuso	2.051.957.111	1.322.221.000	594.999.450	-	594.999.450	-	727.221.550	729.736.111
Azione 3.2 - Interventi per il turismo sportivo e culturale inseriti in percorsi tematici	2.231.887.401	1.220.000.000	549.000.000	-	549.000.000	-	671.000.000	1.011.887.401
Azione 3.3 - Valorizzazione delle produzioni agricole	1.082.653.478	650.325.645	292.846.094	292.846.094	-	-	357.479.551	432.327.833
Azione 3.4 - Recupero e valorizzazione delle attività artigianali	1.398.690.497	807.779.000	363.500 550	-	363.500.550	-	444.278.450	590.911.497
Azione 3.5 - Animazione e commercializzazione	2.028.019.000	1.600.000.000	720.000.000	-	720.000.000	-	880.000.000	428.019.000
Azione 4.1 - Turismo ambientale: laboratori didattici	424.747.500	370.000.000	166.500.000	-	166.500.000	-	203.500.000	54.747.500
Azione 5.1 - Corsi di formazione per le persone interessate all'attuazione del PAL	618.145.225	514.807.560	231.663.402	-	-	231.663.402	283.144.158	103.337.665
Azione 5.2 - Concorso "Giovani imprenditori per la montagna"	1.149.056.671	502.692.440	226.211.598	-	-	226.211.598	276.480.842	646.364.231
TOTALE PIANO	14.232.656.883	10.235.325.645	4 606.096.094	533.146.094	3.374.775.000	698.175.000	5.629.229.551	3.997.331.238

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO E)

MONTAGNA LEADER - Impegni di spesa al 31.12.1999:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA						FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Assistenza tecnica ai promotori di interventi di sviluppo locale	105.458.000	105.458.000	47.456.100	15.818.700	15.818.700	15.818.700	58.001.900	-
Azione 1.2 - Sensibilizzazione della popolazione - forum di sviluppo locale	40.000.000	40.000.000	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	22.000.000	-
Azione 1.3 - Informazione, orientamento e assistenza tecnica per lo stimolo alla creazione d'impresa	122.542.000	122.542.000	55.143.900	18.381.300	18.381.300	18.381.300	67.398.100	-
Azione 1.4 - Comunicazione e informazione	100.000.000	100.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	55.000.000	-
Azione 1.5 - Sostegno alla gestione del GAL	1.198.500.000	1.198.500.000	539.325.000	179.775.000	179.775.000	179.775.000	659.175.000	-
Azione 2.1 - Progettazione e realizzazione di servizi di trasporto sperimentali	64.000.000	32.000.000	14.400.000	-	14.400.000	-	17.600.000	32.000.000
Azione 2.2 - Studio di fattibilità e progettazione di una rete di teleassistenza	86.418.360	62.400.000	28.080.000	-	28.080.000	-	34.320.000	24.018.360
Azione 2.3 - Attivazione di una rete telematica per i servizi alla popolazione, alle imprese, agli enti locali e al turista	846.370.000	846.370.000	380.866.500	-	380.866.500	-	465.503.500	-
Azione 2.4 - Servizi mirati alla valorizzazione, promozione e innovazione dei prodotti e delle produzioni locali e allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali	881.330.000	759.830.000	341.923.500	-	341.923.500	-	417.906.500	121.500.000
Azione 3.1 - Realizzazione di ambiti modello di turismo rurale e agrituristico - Albergo diffuso	2.396.851.308	1.551.215.988	698.047.195	-	698.047.195	-	853.168.793	845.635.320
Azione 3.2 - Interventi per il turismo sportivo e culturale e realizzazione di sentieri tematici	1.254.761.816	1.045.000.000	470.250.000	-	470.250.000	-	574.750.000	209.761.816
Azione 3.3 - Valorizzazione delle produzioni agricole	499.674.843	257.500.000	115.875.000	115.875.000	-	-	141.625.000	242.174.843
Azione 3.4 - Recupero e valorizzazione delle attività artigianali tipiche	1.703.892.307	1.085.000.000	488.250.000	-	488.250.000	-	596.750.000	618.892.307

ALLEGATO E)

Azione 3.5 - Organizzazione e coordinamento delle attività di animazione e dei corsi di natura hobbistica	1.154.104.000	930.000.000	418.500.000	-	418.500.000	-	511.500.000	224.104.000
Azione 3.6 - Predisposizione di offerte di turismo culturale	575.784.200	388.784.012	174.952.805	-	174.952.805	-	213.831.207	187.000.188
Azione 3.7 - Recupero delle tradizioni folkloristiche locali	319.075.000	276.000.000	124.200.000	-	124.200.000	-	151.800.000	43.075.000
Azione 4.1 - Scuola d'ambiente	486.700.000	435.000.000	195.750.000	-	195.750.000	-	239.250.000	51.700.000
Azione 4.2 - Realizzazione di interventi modello per il mantenimento del paesaggio	180.000.000	162.000.000	72.900.000	72.900.000	-	-	89.100.000	18.000.000
Azione 4.3 - Realizzazione di percorsi ecologici-ambientali	80.000.000	72.000.000	32.400.000	32.400.000	-	-	39.600.000	8.000.000
Azione 5.1 - Formazione per le persone interessate all'attuazione del PAL	341.365.424	308.704.934	138.917.220	-	-	138.917.220	169.787.714	32.660.490
Azione 5.2 - Concorso "Progettare impresa"	610.717.688	476.695.066	214.512.780	-	-	214.512.780	262.182.286	134.022.622
TOTALE PIANO	13.047.544.946	10.255.000.000	4.614.750.000	456.150.000	3.570.195.000	588.405.000	5.640.250.000	2.792.544.946

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO F)

OPEN LEADER - Impegni di spesa al 31.12.1999:

AZIONI	COSTO TOTALE	SPESA PUBBLICA							FONDI PRIVATI
		TOTALE	CONTRIBUTO COMUNITARIO				STATO *	
			TOTALE	FEOGA	FESR	FSE		
Azione 1.1 - Gestione GAL e PAL	510.000.000	510.000.000	229.500.000	76.500.000	76.500.000	76.500.000	280.500.000	-
Azione 1.2 - Consulenza e monitoraggio	66.000.000	66.000.000	29.700.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	36.300.000	-
Azione 1.3 - Animazione	163.300.000	163.300.000	73.485.000	24.495.000	24.495.000	24.495.000	89.815.000	-
Azione 2.1 - Servizi per le nuove imprese - FEOGA	1.142.857.546	841.566.666	378.705.000	378.705.000	-	-	462.861.666	301.290.880
Azione 2.1 - Servizi per le nuove imprese - FESR	1.846.237.285	933.400.000	420.030.000	-	420.030.000	-	513.370.000	912.837.285
Azione 2.2 - Incentivi ai giovani imprenditori - FEOGA	-	-	-	-	-	-	-	-
Azione 2.2 - Incentivi ai giovani imprenditori - FESR	808.012.062	460.400.000	207.180.000	-	207.180.000	-	253.220.000	347.612.062
Azione 2.3 - Servizi informatici turistici	294.944.640	280.000.000	126.000.000	-	126.000.000	-	154.000.000	14.944.640
Azione 2.4 - Marchio area	-	-	-	-	-	-	-	-
Azione 3.1 - Organizzazione, animazione e commercializzazione del turismo rurale	1.200.000.000	900.000.000	405.000.000	-	405.000.000	-	495.000.000	300.000.000
Azione 3.2 - Mobilità turistica	889.631.206	728.640.000	327.888.000	-	327.888.000	-	400.752.000	160.991.206
Azione 4.1 - Soggiorni e itinerari didattici	215.693.334	215.693.334	97.062.000	-	96.357.000	705.000	118.631.334	-
TOTALE PIANO	7.136.676.073	5.099.000.000	2.294.550.000	489.600.000	1.693.350.000	111.600.000	2.804.450.000	2.037.676.073

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, relativa all'assegnazione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato al Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 79/2000.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

In esecuzione del proprio decreto n. 751 del 10 agosto 2000

CONSIDERATO l'elevato numero di domande pervenute e la conseguente particolare gravosità di procedere a comunicazioni singole dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 7/2000;

RENDE NOTO

l'avvio del procedimento concernente la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo di latte assegnato al Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 79/2000.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, si indica:

- che la struttura competente dell'istruttoria è il Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura;
- che il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Bizjak e che il suo sostituto è il dott. Enzo Bevilacqua;
- che i responsabili dell'istruttoria sono: dott. Anita Montanari, dott. Cinzia Noya, dott. Luigi Rollo, p.a. Mario Ciarlini, p.a. Daniele Pontarini, p.a. Maria Grazia Vogrig;
- che il termine entro il quale presentare eventuali memorie scritte è di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

BEVILACQUA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Aviano. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 2 giugno 2000 il Comune di Aviano ha adottato la variante n. 37 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona industriale di Maron.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 5 luglio 2000, il Comune di Brugnera ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo alla zona industriale di Maron ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127, comma 2).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 60 del 30 giugno 2000, il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato la variante n. 25 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Claut. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19 del 24 giugno 2000 il Comune di Claut ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 54 del 16 giugno 2000 il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Rivolto.

Con deliberazione consiliare n. 58 del 16 giugno 2000, il Comune di Codroipo ha preso atto che quanto richiesto dell'osservazione presentata è già previsto dal Piano regolatore particolareggiato comunale del centro storico di Rivolto, ha preso atto inoltre del parere favorevole espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha approvato il piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 60 del 16 giugno 2000 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Piano regolatore generale comunale e variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 15/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0258/Pres. del 2 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 10 aprile 2000, con cui il Comune di Colloredo di Monte Albano ha approvato il Piano regolatore generale comunale e la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al Piano medesimo e relativa variante n. 1 con deliberazione della Giunta regionale n. 3450 del 16 novembre 1999.

Il Piano e la variante in argomento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Dignano, variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regio-

nale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0257/Pres. del 2 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 17 febbraio 2000, con cui il Comune di Dignano ha approvato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2846 del 17 settembre 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Dignano. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 53 del 5 agosto 2000 il Comune di Dignano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 9 giugno 2000, il Comune di Meduno ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Morsano al Tagliamento, variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 20/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0259/Pres. del 2 agosto 2000, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 27 aprile 2000, con cui il Comune di Morsano al Tagliamento ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3371 del 10 novembre 1999.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Palazzolo centro.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 26 giugno 2000, il Comune di Palazzolo dello Stella ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 13 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di Palazzolo centro ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pinzano al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 22 giugno 2000 il Comune di Pinzano al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prato Carnico. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale co-

munale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 dell'1 luglio 2000 il Comune di Prato Carnico ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prato Carnico. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 18 dell'1 luglio 2000 il Comune di Prato Carnico ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127, comma 2).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 68 dell'1 giugno 2000, il Comune di San Canzian d'Isonzo ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiuque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare osservazioni.

Comune di San Pier d'Isonzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito «C2» di Via Zanolla.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 27 giugno 2000, il Comune di San Pier d'Isonzo ha respinto l'opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito «C2» di Via Zanolla ed ha approvato il Piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Santa Maria La Longa. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 dell'8 giugno 2000 il Comune di Santa Maria La Longa ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127, comma 2).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 10 luglio 2000 il Comune di San Quirino ha dato atto che non vi é la necessità di acquisire i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comitato tecnico regionale in ordine alla variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'osservazione/opposizione ad essa presentata.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 5b del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 62 del 27 giugno 2000, il Comune di Spilimbergo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni in ordine al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 5b del centro storico ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 2a del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 27 giugno 2000, il Comune di Spilimbergo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni, ha preso atto del parere espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali in ordine al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo all'ambito funzionale 2a del centro storico ed ha approvato il piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 64 del 27 giugno 2000 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 15 giugno 2000 il Comune di Tarcento ha preso atto che, in ordine alla variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 27 giugno 2000 il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 33 del 22 giugno 2000 il Comune di Tavagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 32

bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Vajont. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «zona di espansione nord per nuovi insediamenti residenziali - zona omogenea C».

Con deliberazione consiliare n. 29 del 18 luglio 2000 il Comune di Vajont ha preso atto dell'assenza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «zona di espansione nord per nuovi insediamenti residenziali - zona omogenea C» ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Varmo. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 36 del 14 luglio 2000 il Comune di Varmo ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 17 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione prendendo atto che il Comitato tecnico regionale ha espresso parere favorevole e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto «B».

Con deliberazione consiliare n. 58 del 4 agosto 2000, il Comune di Villa Santina ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto «B»ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 176 del 29 luglio 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie».

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

VISTO il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «delle Venezie» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTI i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

(omissis)

CONSIDERATO che il comitato ha ritenuto di non doversi accogliere l'istanza della regione Friuli-Venezia Giulia tesa ad ottenere la sostituzione dell'elenco dei vitigni, all'articolo 2, comma 7, col generico riferimento ai vitigni raccomandati e/o autorizzati, perché ciò avrebbe comportato l'introduzione di alcuni vitigni non presenti nel disciplinare attualmente in vigore;

CONSIDERATO che il comitato ha ritenuto di doversi introdurre per le esigenze della produzione locale l'inserimento del vitigno «Piculit Neri» fra quelli che possono concorrere alla produzione del vino a indicazione geografica tipica «delle Venezie» per la provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

RITENUTO pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie»;

DECRETA

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente modificato con i decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 3 ottobre 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica «delle Venezie», il cui disciplinare di produzione è dal presente decreto sostituito, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne attualmente operante presso le Camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «delle Venezie», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DELLE VENEZIE»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

(omissis)

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Provincia di Udine

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller, Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Garnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renana, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Piculit Neri, Raboso Piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate. Fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende.

(omissis)

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Artt. 4-7

(omissis)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 178 (dell'1 agosto 2000)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000-2001, del numero di posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche presso l'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'articolo 39, comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'articolo 46;

VISTA la richiesta in data 7 luglio 2000 dell'Università degli studi di Trieste, in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000-2001 al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia;

PRESO ATTO che il predetto corso di laurea è stato attivato nell'anno accademico 1997-1998;

DECRETA

Per l'anno accademico 2000-2001 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in biotecnologie - indirizzo biotecnologie mediche, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste è determinato in trenta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE (UDINE)

Gara mediante asta pubblica per l'appalto del servizio di tesoreria.

1) *Ente appaltante:* Comune di San Giovanni al Natisone - via Roma, nr. 114, 33048 San Giovanni al Na-

tisone (Udine), telefono 0432 - 757921, fax 0432 757846;

2) *Criterio di aggiudicazione:* asta pubblica ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. nr. 827/1924;

3) *Oggetto dell'appalto:* servizio di tesoreria per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2005;

4) *Termini di presentazione delle offerte:* le offerte dovranno pervenire al Comune di San Giovanni al Natisone entro le ore 12.00 del giorno giovedì 14 settembre 2000;

5) *Luogo, data e ora di svolgimento del pubblico incanto:* c/o Comune di San Giovanni al Natisone il giorno venerdì 15 settembre 2000 alle ore 12.00; presiederà l'incanto il Responsabile del servizio finanziario.

6) *Documenti di gara:* disponibili presso l'ufficio finanziario del Comune di San Giovanili al Natisone - negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

7) *Altre informazioni:* requisiti di ammissione e modalità di partecipazione alla gara: vedi bando di gara.

San Giovanni al Natisone, 7 agosto 2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott.ssa Barbara Molaro

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara - Procedura ristretta accelerata per l'affidamento delle funzioni relative all'Ufficio di direzione dei lavori del III lotto, II stralcio, della Grande viabilità triestina.

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste; partita I.V.A. 00210240321; Struttura operativa grande viabilità - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4; 34121 Trieste (Trieste); telefono 040/675451; fax 040/6754932.

2. *Categoria del servizio e descrizione:* Categoria n. 12, CPC 867.

Trattasi dell'incarico per lo svolgimento di tutte le funzioni, attività e compiti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori del III lotto, II stralcio della Grande viabilità triestina, superstrada di interesse nazionale, relativamente al tratto da Cattinara a Padriciano (valore appalto soli lavori lire 235.469.454.777 - euro 121.609.824,44), nonché delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori stessi in base al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 il tutto come stabilito dal Capitolato speciale.

Ammontare complessivo dell'incarico a base di gara lire 8.151.220.308.- euro 4.209.753,96 (esclusi I.V.A. e contributo previdenziale del 2%).

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste (Italia).

4.a) *Eventuali indicazioni sulla professione:* alla gara sono ammessi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria nonché relativi raggruppamenti.

Le società suddette dovranno possedere i requisiti previsti dagli articoli 53 e 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4.b. *Riferimenti legislativi:* articolo 6, 1° e 2° comma, lettera b), articolo 23, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; articolo 27, 2° comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e articoli 123 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528.

4.c. *Indicazione di eventuali figure professionali:* i soggetti partecipanti alla gara dovranno comunicare il nominativo e la qualifica professionale dei soggetti responsabili, rispettivamente, della Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che dovranno risultare in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di tali compiti.

5. *Facoltà di presentazione di offerte per parte del servizio:* non è ammessa.

6. *Numero di prestatori di servizi invitati a presentare offerte:* Saranno invitati a presentare offerta tutti i concorrenti che verranno ammessi sulla base della capacità tecnico-economica risultante dalla documentazione pervenuta.

7. *Eventuale divieto di varianti:* Non sono ammesse varianti.

8. *Durata del contratto:* L'appalto del servizio avrà durata pari al tempo di esecuzione dell'opera e si concluderà con l'adozione del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

9. *Forma giuridica del raggruppamento eventualmente aggiudicatario:* Le Imprese eventualmente raggruppate dovranno regolarizzare la forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

10.a) *Motivazioni per il ricorso della procedura accelerata:* Occorre provvedere immediatamente ad una serie di attività di pre-cantierizzazione (campagna di scavi archeologici, spostamento servizi a rete - gasdotti, oleodotti - rete elettrica - telefonica - ecc.) che richiede la presenza e l'operatività dell'Ufficio di Direzione dei lavori.

10.b) *Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione:* ore 12.00 del giorno 22 settembre 2000.

10.c) *Indirizzo al quale vanno inviate:* Vedi punto 1.

10.d) *Lingua in cui le domande debbono essere redatte:* Italiana.

11. *Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare le offerte:* Entro il giorno 31 ottobre 2000.

12. *Cauzioni ed altre forme di garanzie:* È richiesta unitamente all'offerta una cauzione provvisoria pari a lire 407.562.000 - euro 210.488,21. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare una polizza assicurativa a copertura di tutti i possibili rischi professionali derivanti dal presente servizio, per un massimale non inferiore a lire 80.000.000.000 (euro 41.316.551,93) emessa da compagnia assicurativa di conclamata notorietà e solidità, valida sino al 12° mese successivo alla completa e definita conclusione di ogni attività attinente al presente Capitolato e comunque successivamente all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

13. *Condizioni minime di carattere economico e tecnico per l'ammissione:*

I) Capacità economica e finanziaria:

a) almeno due referenze bancarie da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per far fronte al servizio;

b) possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (1997/1998/1999) per un importo non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;

II) Capacità tecnica:

c) aver svolto negli ultimi tre anni (1997/1998/1999) attività di Direzione dei lavori di opere appartenenti alla categoria OG3 già G3 per un importo complessivo almeno pari a lire 80.000.000.000 - euro 41.316.551,93 inclusa una opera di valore non inferiore a lire 40.000.000.000 (euro 20.658.275,96);

d) aver svolto negli ultimi tre anni (1997/1998/1999) attività di Direzione dei lavori di opere appartenenti alla categoria OG4 già G4 per un importo complessivo almeno pari a lire 100.000.000.000 (euro 51.645.689,91), inclusa almeno una opera di valore non inferiore a lire 40.000.000.000;

e) aver svolto negli ultimi tre anni (1997/1998/1999) attività di Direzione dei lavori per opere appartenenti alla categoria OG6 già G6 per un importo complessivo pari a lire 5.000.000.000 (euro 2.582.284,50);

f) aver svolto negli ultimi tre anni (1997/1998/1999) attività di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per opere analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore a lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,25).

14. *Criteri per l'aggiudicazione:* l'appalto verrà aggiudicato in base all'articolo 23, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

Prezzo: massimo punti 30 su 100

Caratteristiche tecniche
e qualitative: massimo punti 70 su 100

L'elemento prezzo è inteso quale ribasso percentuale sulla quota di rimborso spese prevista all'articolo 13 della tariffa professionale per ingegneri ed architetti (Legge 2 marzo 1949, n. 143). Ad ogni punto percentuale di ribasso rispetto alla quota del 30% prevista dall'ente appaltante verrà attribuito 1,5 punti. Non sono ammessi ribassi oltre la percentuale del 10% ritenuta irrinunciabile. Non sono consentiti frazionamenti del punto percentuale ovvero, laddove presenti, questi verranno ricondotti all'unità inferiore.

L'elemento caratteristiche tecniche e qualitative è valutato sotto un duplice profilo:

1) per un massimo di punti 30 su 100 in base alle modalità di costituzione di un Ufficio di Direzione Lavori che contempli la presenza costante e contemporanea di personale tecnico in numero superiore a quello minimo previsto dal capitolato speciale. Per ogni soggetto in più rispetto l'organico minimo previsto saranno attribuiti:
   - punti 8 se trattasi di personale laureato in ingegneria o architettura;
   - punti 5 se trattasi di personale tecnico non laureato;
   - punti 2,5 se trattasi di personale amministrativo o di altra qualifica, laureato o meno;

2) per un massimo di punti 40 su 100 per precedenti direzioni lavori svolte negli ultimi 20 (venti) anni su opere di infrastrutturazione stradale, ponti, gallerie, viadotti o lavori ferroviari, il cui valore complessivo delle opere risulti superiore a lire 185.000.000.000 (euro 95.544.526,33). Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: ad ogni diecimiliardi di valore di opere oggetto della direzione lavori, oltre il limite dei 185 mld. sopraindicato, verrà attribuito punti 0,5. Non verranno considerate frazioni per opere di valore inferiore a 10 miliardi.

15. *Altre informazioni:* Alla richiesta di partecipazione andrà allegata, oltre alla documentazione di cui al punto 13, punto 1, lettera a), una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, recante:

- le generalità del dichiarante e la sua veste rappresentativa, il domicilio ed il recapito presso il quale inviare ogni ulteriore comunicazione attinente il presente appalto;
- tutti gli elementi, nessuno escluso, previsti al precedente punto 13 che diano modo di valutare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Per la valutazione dei servizi svolti dovranno essere forniti specifica indicazione del soggetto committente, l'ammontare esatto dei lavori dell'inizio dei lavori e dell'ultimazione degli stessi e/o la data di approvazione del collaudo;
- l'inesistenza di cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995 come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'insussistenza di condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizio, i requisiti previsti al punto 13 dovranno essere posseduti nel seguente modo:

I) Capacità economica e finanziaria:

a) le due referenze bancarie dovranno essere possedute da ciascun soggetto aderente al raggruppamento;

b) il fatturato per servizi di ingegneria ed architettura realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (1997/1998/1999) si intende cumulabile tra mandataria e mandanti in misura minima del 60% in capo alla mandataria stessa e in misura minima del 20% in capo a ciascuna delle mandanti;

II) Capacità tecnica:

c) i requisiti di cui al punto 13, lettere c) d), e) ed f) si intendono cumulabili tra l'impresa mandataria e le mandanti in misura minima del 60% in capo alla Capogruppo e in misura minima del 20% in capo a ciascuna delle mandanti, mentre il riferimento al requisito della Direzione dei lavori dell'opera (rispettivamente di categoria OG3 e OG4) di valore non inferiore a lire 40.000.000.000 dovrà far capo indistintamente ad uno dei soggetti raggruppati comunque in modo tale da coprire, a pena di esclusione, il 100% dei requisiti richiesti.

È vietato il subappalto.

Per eventuali informazioni nonché per la visione del progetto dell'opera, gli interessati possono rivolgersi al Comune di Trieste, Struttura operativa grande viabilità triestina, all'indirizzo sopra riportato ed ai seguenti numeri telefonici: 040/6754930 e 040/6754668.

16. *Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione:* Non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 157/1995 come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

17. *Data di invio del bando alla G.U.C.E.:* 10 agosto 2000.

Trieste, addì 10 agosto 2000

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

PROVINCIA DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei servizi energia, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici, rilievo straordinario, realizzazione e gestione sistema informativo impianti tecnologici edifici provinciali.

1) *Ente appaltante:*

Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto, n. 4, telefono 040/37981, fax 0390403798233, www.provincia.trieste.it.

2) *Categorie del servizio:*

cat. 27: servizi gestione manutenzione ordinaria straordinaria impianti tecnologici edifici pubblici;

cat. 12: servizi attinenti architettura, ingegneria, anche integrato; servizi affini, consulenza scientifica e tecnica;

cat. 7: servizi informativi ed affini;

cat. 14: servizi gestione immobili.

Affidamento appalto servizi energia, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici, rilievo straordinario, realizzazione e gestione sistema informativo impianti tecnologici edifici provinciali, complessive nette lire 18.088.600.000, euro 9.341.982, (di cui lire 16.218.600.000, euro 8.376.208, servizi e lire 1.870.000.000 - euro 965.774, lavori) più lire 104.000.000 - euro 53.712, per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso né offerta) per un totale di lire 18.192.600.000 - euro 9.395.693,78;

3) *Luogo di esecuzione:* Trieste;

4) b) *Riferimenti legislativi:* decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 157 e 25 febbraio 2000, n. 65;

5) Non sono ammesse offerte parziali.

7) Sono ammesse varianti nel rispetto dei contenuti minimi richiesti.

8) Il servizio ha durata quinquennale.

9) *Forza giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi:*

Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei ex articolo 9 decreto legislativo 65/2000.

10) b) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* 15 settembre 2000.

10) c) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto, n. 4, 34100 Trieste, Italia.

10) d) Le domande, in italiano, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo:

11) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13) Gli interessati produrranno domanda di partecipazione, corredata da valido documento di identità e contenente informazioni su:

- natura giuridica
- denominazione, sede legale, P.I.
- dati anagrafici titolare/i delle Ditte raggruppate in A.T.I., se individuali, degli amministratori, se Società dei componenti il consiglio di amministrazione.

Contestualmente i concorrenti produrranno, pena l'esclusione, dichiarazioni attestanti:

1.
   - possesso adeguata capacità economico/finanziaria comprovata da dichiarazioni bancarie rilasciate da 2 istituti di rilievo nazionale;
   - fatturato globale ultimi 3 anni ripartito per esercizio;
   - i.c.s. per il solo servizio energia ex DPR 412/93;
   - i.c.s. solo servizio rilievo, caricamento dei sistemi informativi edifici e impianti tecnologici, nonché implementazione e sviluppo sistema stesso;
2. possesso abilitazione articolo 2, legge 46/1990 (a, b, c, d, e, f, g);
3. possesso certificazione qualità UNI EN 29000, rilasciata ai sensi serie UNI EN 45000 secondo articolo 11 D.P.R. 412/1993.
4. Esecuzione nell'ultimo quinquennio di singola prestazione servizio energia (D.P.R. 412/1993) di importo annuo almeno pari a lire 2.000.000.000.
   Nel caso di A.T.I. questo requisito deve essere posseduto da almeno una associata.
5. Presenza in organico: Direttore tecnico laureato in ingegneria iscritto all'Albo da almeno 10 anni, con almeno 5 anni di esperienza nel settore gestione e manutenzione impianti termici, e con la direzione di un appalto relativo di importo annuo almeno pari a lire 2.000.000; un numero minimo di dipendenti dotati di patentino di conduttore impianti termici ad acqua calda (articolo 16, legge 615/1965) almeno 8 unità nell'ultimo triennio.
6. effettuazione nell'ultimo quinquennio di almeno un servizio di rilievo e caricamento dati sistemi informativi edifici e impianti tecnologici nonché implementazione e sviluppo sistema informativo (importo unitario pari a lire 500.000.000). In caso di A.T.I. il requisito deve essere posseduto da almeno una associata.
7. possesso capacità tecnico/organizzativa nella realizzazione servizio rilievo straordinario, architettonico, impiantistico patrimonio edilizio, nella realizzazione gestione del sistema informativo (comprovata con elenco lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio con indicazione del committente, attività, anno ed importo);
8. per i lavori oggetto del presente appalto:
   - cifra d'affari in lavori non inferiore a lire 3.300.000.000, nell'ultimo quienquennio;
   - esecuzione di lavori relativi alla fornitura, montaggio, manutenzione e/o ristrutturazione impianti riscaldamento, ventilazione, condizionamento, di importo non inferiore a lire 600.000.000 - nell'ultimo quinquennio.

14) *Criteri di aggiudicazione:* licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa:

- prezzo massimo 60 punti (prezzo offerto e percentuale di sconto sul Prezziario Regione Umbria)
- qualità e merito tecnico massimo 40 punti (piano di qualità e di manutenzione, relazione, organizzazione servizi documentazione tecnica).

15) *Informazioni* tecniche: Impianti tecnologici ed energia; amministrative: Contratti-Gare (telefono 039-040-37981).

17) Il presente bando viene inviato all'Ufficio pubblicazioni ufficiali della CEE il giorno 27 luglio 2000.

Trieste, 26 luglio 2000

IL DIRETTORE D'AREA:
arch. William Starc

COMUNE DI CORDOVADO
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica zona omogenea D2.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 15 del 29 giugno 2000, il Comune di Cordovado, ha adottato il «Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica, relativo alla Zona O.D2».

Detto piano, verrà depositato presso l'Ufficio della Segreteria Comunale, con tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Cordovado, lì 8 agosto 2000

IL SINDACO:
Augusto Bertocco

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica e privata denominato «Lottizzazione Viuzis».

IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale in data 12 luglio 2000, n. 33 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica e privata denominato «Lottizzazione Viuzis».

Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, sono depositati presso l'Ufficio segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. - Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Corno di Rosazzo, 1 agosto 2000

IL SINDACO:
Ornella Zucco

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Ancona 2» in frazione Nespoledo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 058 del 30 giugno 2000, divenuta esecutiva a termine di legge, è stato adottato il piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in frazione Nespoledo;
- che copia degli elaborati progettuali unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale saranno depositati negli uffici della Residenza municipale aperti al pubblico, per trenta (30) giorni effettivi e successivamente alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- che entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare le proprie osservazioni;
- nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni;
- che dette osservazioni e/o opposizioni dirette al Comune dovranno essere fatte pervenire o presentate su competente carta legale, al protocollo generale entro il trentesimo giorno di deposito, tenendo presente che detto termine è perentorio e pertanto le osservazioni e/o opposizioni, che dovessero pervenire oltre il termine stesso non saranno prese in considerazione.

Lestizza, lì 8 agosto 2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA:
Antonello p. ed. Bassi

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Denominazione e rappresentanza

1. Il Comune di Reana del Rojale, in lingua friulana «Reane dal Rojal» è ente autonomo di governo locale.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi ai principi di autonomia e sussidiarietà, ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il Comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri Enti Locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi.

Art. 2
Personalità giuridica

1. Il Comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3
Struttura sociale - Geografica
Sede del Comune

1. Il Comune di Reana del Rojale si compone di nove frazioni: Qualso - Zompitta - Cortale - Vergnacco - Valle - Remugnano - Reana (Capoluogo) - Ribis - Rizzolo, oltre ai nuclei abitati denominati rispettivamente Morena e San Bernardo. In grafia ufficiale friulana la denominazione delle frazioni è la seguente: Quals - çumpite - Cortâl - Vergnà - Vâl - Remugnan - Reane - Ribis - Riçûl.

2. Le frazioni hanno pari dignità ed uguali diritti per uno sviluppo equilibrato ed organico della intera comunità del Rojale.

La sede Municipale è sita a Remugnano.

3. Il territorio del Rojale si estende lungo la sponda destra del torrente Torre. Esso è attraversato da nord a sud dal corso delle rogge, dalle quali storicamente prende nome (Ruia - Roggia - Rojale).

4. Le rogge derivano l'acqua dal torrente Torre in località Zompitta e, biforcandosi in località Casali Cecut, prendono la denominazione di «Roggia di Palma» e «Roggia di Udine».

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune si identifica con il nome di Reana del Rojale e lo stemma araldico con sfondo di colore rosso su quale è raffigurato un mezzo busto di uomo con veste d'azzurro e manto di broccato d'oro; la testa, barbuta, reca sul capo una corona all'antica con sette punte d'oro, giusta Decreto del Presidente della Repubblica di data 25 agosto 1953.

2. Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto, con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Reana del Rojale. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati.

L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri, frangiati d'argento, riproducono il tricolore nazionale.

Art. 5

Tutela e valorizzazione della lingua friulana

1. Il Comune riconosce, garantisce e concorre a garantire, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità, promuovendone lo studio, l'uso e la diffusione su tutto il territorio comunale.

Art. 6

Promozione umana, culturale e sociale

1. Il Comune riconosce, garantisce e concorre a garantire, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni:

A) la tutela della salute intesa quale diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio - sanitaria;

B) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, operando con strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale;

C) la tutela dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati, da perseguire anche mediante l'adozione di specifiche iniziative che garantiscano le pari opportunità;

D) pari dignità a chi risiede od opera sul territorio comunale, senza distinzione di sesso, lingua, razza, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali;

E) le pari opportunità mediante misure atte a favorire la presenza ed i contributi della donna e dell'uomo nella collettività, rimuovendo gli eventuali ostacoli alla partecipazione e promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali;

F) la tutela dell'ambiente mediante la valorizzazione, il ripristino e la conservazione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità, attraverso idonee forme di collaborazione con altri Enti ed Associazioni;

G) la tutela del patrimonio culturale mediante la sua valorizzazione e la sua fruizione, favorendo la crescita di organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

2. Il Comune riconosce il volontariato e il ruolo dell'associazionismo, che si esplica attraverso le libere associazioni e le comunità intermedie sociali e religiose, collaborando con esse alla risoluzione dei problemi riguardanti il benessere della Comunità ed al fine di venire incontro, anche nel campo della protezione civile, alle necessità delle parti socialmente più deboli.

CAPO II

OBIETTIVI

Art. 7

Pace e diritti umani

1. Il Comune, in conformità al dettato costituzionale favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani, della non violenza.

Art. 8

Promozione, progresso e sviluppo

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della

comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio e le risorse storiche, culturali, linguistiche, ambientali e paesaggistiche locali.

Art. 9

Vocazione internazionale

1. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

2. A questo fine il Comune favorisce i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunità europea, promuovendo iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi comunitari ed extra-comunitari.

Art. 10

Promozione della cultura, dello sport, del turismo e del tempo libero

1. Il Comune, in base ai propri mezzi anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività culturali, sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il Comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre Istituzioni od Enti pubblici e privati.

Art. 11

Programmazione economico-sociale e pianificazione territoriale

1. Il Comune, nel settore economico e sociale, persegue, nel rispetto delle proprie competenze e attribuzioni, le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Europea.

2. A tal fine il Comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e dei servizi.

4. Il Comune ricerca altresì con i Comuni finitimi, con quelli dell'area dell'udinese e con la Provincia, intese su programmi ed obiettivi comuni, adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.

Art. 12

Sviluppo economico

1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.

Art. 13

Sistema integrato urbano

1. Il Comune, può, nel rispetto del ruolo e delle competenze della Regione, della Provincia e delle singole autonomie locali, porre in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 14

Articolazione

1. Sono organi del Comune, in conformità alla legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, nonchè il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per cinque anni, fatta salva diversa previsione di legge. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono altresì regolati dalla legge.

Art. 15

Responsabilità

1. Agli amministratori ed al personale del Comune si

applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16

Obbligo di astensione

1. I componenti gli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala della adunanza al verificarsi di tali interessi.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale.

4. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e votazione riguardi provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e/o affini fino al quarto grado.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17

Prerogative del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è organo dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio determina le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso servizi e attrezzature per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute nel regolamento approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è in ogni caso necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, indipendentemente se trattasi di sedute di prima o seconda convocazione.

Art. 18

Competenze

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e servizi;

b) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Al Consiglio comunale, convocato di norma nel mese di settembre, spetta la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.

3. La verifica di cui al precedente comma si conclude con una deliberazione con la quale si approva lo stato di attuazione del programma di governo, oppure se ne propone l'adeguamento o la ridefinizione delle priorità.

Art. 19

Prima adunanza

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal Sindaco proclamato eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta successiva alle elezioni il consiglio comunale:

a) procede alla convalida degli eletti;

b) riceve il giuramento del Sindaco;

c) riceve la comunicazione del Sindaco sulla composizione della giunta comunale e sulla nomina del vicesindaco;

d) Accerta la condizione di compatibilità ed eleggibilità degli eventuali assessori nominati fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

3. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

4. Il consigliere anziano presiede il consiglio comunale in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco e vicesindaco. Il vicesindaco, quando non è anche Consigliere, non può presiedere il Consiglio comunale.

Art. 20

Presentazione linee programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta e la conferenza dei Capigruppo consiliari, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 21

Diritti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni proprie.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, senza ulteriori motivazioni.

Le modalità e le forme per l'esercizio di tali diritti sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale o dalla Legge.

3. Ai Consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, mozione, emendamento su tutti gli atti di competenza del Consiglio. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del Consiglio.

5. Qualora almeno un quinto dei Consiglieri ne faccia istanza, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta scritta. In tal caso è necessario che l'istanza sia relativa a proposte ed argomenti che attengono alle competenze del Consiglio comunale.

Art. 22

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto del principio di separazione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e quelle proprie dei responsabili di servizio e degli altri organi burocratici.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

3. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo da comunicarsi formalmente al Sindaco, non interviene ad almeno tre sedute consecutive di consiglio, indipendentemente se ordinarie o straordinarie, è dichiarato decaduto.

4. Il Sindaco comunica la proposta di decadenza all'interessato con atto che gli viene notificato.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dopo decorso il termine di venti giorni dalla notifica di cui al precedente comma, nel primo Consiglio utile successivo.

6. In tal caso il Consigliere ha il diritto di far valere le proprie giustificazioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.

7. I Consiglieri comunali sono tenuti al rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 23

Dimissioni e surrogazioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimis-

sionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si ricorre alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 142/1990 e successive integrazioni.

3. Il Consiglio comunale viene sciolto, secondo le procedure di legge, in caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare e nominano il rispettivo Capogruppo, segnalandolo per iscritto al Segretario comunale e al Sindaco, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è demandata al regolamento comunale di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 25

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio di apposite commissioni, a carattere permanente o temporaneo, e della conferenza dei Capigruppo, secondo modalità fissate dal regolamento di funzionamento del consiglio o dalla delibera istitutiva.

2. Le commissioni consiliari di cui al primo comma, sono nominate dal Consiglio comunale nel proprio seno con criterio proporzionale, salvo le eccezioni di legge.

3. Le attribuzioni, l'organizzazione e l'attività delle commissioni sono disciplinate dal regolamento o dalla legge.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma secondo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione in ordine a circostanziate problematiche ad esso connesse.

5. Non possono far parte di queste commissioni il Sindaco e gli assessori.

6. La commissione d'indagine può assumere ogni informazione attinente al mandato conferitole, sia mediante l'accesso ai documenti, sia mediante l'audizione di amministratori, di dipendenti, del Segretario comunale e del revisore dei conti.

7. Per le commissioni consiliari regolarmente costituite, aventi funzioni di controllo e di garanzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La disciplina delle commissioni d'indagine e delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia (poteri, composizione e funzionamento), è contenuta nel regolamento comunale del Consiglio comunale.

Art. 26

Consulte

1. Il Consiglio comunale può costituire consulte aventi lo scopo di fornire all'Ente locale elementi conoscitivi, utili per l'approfondimento di determinate tematiche o settori di pubblico interesse.

2. Le consulte, oltre ad approfondire tematiche ed esprimere pareri, svolgono attività propositiva circa il settore loro demandato.

3. Il Consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.

4. Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

Composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Ogni assessore può essere revocato dal Sindaco. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo assessore. Di un tanto viene data comunicazione motivata al consiglio.

3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei Assessori.

4. Possono essere nominati Assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli

ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

7. Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune, ne' ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza del comune.

Art. 28

Funzionamento della Giunta e deliberazioni

1. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del sindaco, i responsabili dei servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

3. La Giunta opera mediante deliberazioni collegiali. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

5. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di occuparsi di determinati settori dell'amministrazione, in modo coordinato con gli organi burocratici e nel rispetto del principio di separazione delle competenze, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

6. Il Sindaco può altresì delegare a singoli assessori la trattazione e l'adozione di atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

7. L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità delle deliberazioni.

8. Gli incarichi e le deleghe di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune; collabora con il Sindaco per la realizzazione del programma di governo.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili di servizio (»competenza residuale»).

3. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Può altresì essere delegata agli stessi la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge, spettano in particolare alla Giunta le seguenti attribuzioni:

a) adotta gli schemi del bilancio di previsione e le proposte deliberative in materia di tariffe di tasse, imposte, canoni e servizi comunali, da sottoporre al Consiglio comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della legge 142/1990;

b) sulla base del bilancio di previsione annuale, approvato dal Consiglio comunale, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, approva il Piano obiettivi e risorse (P.O.R.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie (risorse finanziarie, umane e strumentali), ai responsabili dei servizi;

c) approva le perizie suppletive e di variante inerenti progetti di lavori pubblici inclusi nel piano annuale delle opere pubbliche;

d) affida gli incarichi difensivi legali; autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto; approva le transazioni; autorizza gli arbitrati;

e) nomina le commissioni di concorso pubblico;

f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) approva la dotazione organica e le sue modifiche;

h) adotta i provvedimenti, anche di natura regolamentare, e le direttive, per il miglior funzionamento della struttura organizzativa;

i) approva sistemi operativi innovativi quali i sistemi di programmazione e controllo di gestione, i sistemi di valutazione del personale, i sistemi informativi;

l) autorizza la stipulazione degli accordi di contrattazione decentrata.

6. La Giunta può adottare, in via d'urgenza, deliberazioni riguardanti variazioni o storni di bilancio. La ratifica di dette deliberazioni, da parte del Consiglio comunale, dovrà avvenire, a pena di decadenza, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla data di deliberazione.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 30

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza e di presidenza.

2. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio comunale.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 31
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'ente e garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

b) impartisce le direttive al Segretario comunale perchè adotti le misure organizzative idonee a dare efficace attuazione agli indirizzi e ai programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta comunale;

c) convoca periodicamente, in apposite conferenze interne di servizio, gli Assessori, il Segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario, eventualmente anche gli altri responsabili di servizio, il Direttore generale se nominato, per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e documenti di indirizzo approvati;

d) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi;

e) può conferire specifiche deleghe a singoli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla propria competenza, relativamente a settori omogenei dell'attività comunale. Le deleghe sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici, delegati a singoli Assessori, assumendoli direttamente;

f) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative;

g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del Comune e del diritto alla riservatezza delle persone;

h) propone l'indizione di conferenze di servizi, qualora emerga l'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale;

i) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge n. 996/1970, approvato con D.P.R. 66/1981;

l) rilascia le concessioni e le autorizzazioni edilizie.

5. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede al coordinamento del piano degli orari:

a) degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto stabilito con apposito Regolamento comunale;

b) dei pubblici esercizi, in attuazione di quanto stabilito con apposito Regolamento comunale;

c) dei servizi pubblici;

d) nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici siti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Il Sindaco determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

7. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro quarantacinque giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i Responsabili di area, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

9. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ed esercita tutte le attribuzioni relative ai servizi di competenza statale elencati nell'articolo 38 della legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il Sindaco esercita le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, ove sul territorio non siano istituiti commissariati di polizia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

11. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per l'assolvimento di compiti specifici, non aventi rilevanza esterna.

Art. 32
Vice-Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice-sindaco.

2. Il Vice-sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

3. Il Vice-sindaco esercita altresì le funzioni del Sin-

daco sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice-sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione di cui al precedente comma viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, valorizzando, nel rispetto del pluralismo, libere forme associative. A tal fine assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

2. A tutti i cittadini, alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato locali, è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale.

3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al Sindaco nei modi e nei termini previsti da apposito Regolamento e dovranno essere esaminate e istruite entro 60 giorni dalla loro presentazione. Delle stesse viene data comunicazione nella prima seduta di consiglio utile.

4. Il regolamento fissa altresì modi e termini di risposta del Comune.

5. Nel corso del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di una pluralità di cittadini, il Comune assicura la partecipazione degli interessati mediante pubbliche assemblee e/o consultazioni di associazioni ed altre formazioni sociali.

Art. 35

Trasparenza amministrativa

1. Il Comune riconosce a chiunque abbia interesse a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. In tali casi la richiesta di accesso ai documenti, mediante semplice esame od estrazione di copia, deve essere motivata.

2. Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa nel conferimento degli incarichi professionali e nell'affidamento ad imprese di lavori e servizi, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 36

Diritto dei cittadini all'informazione

1. A tutti i cittadini, singoli o associati, è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il diritto al rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione nonchè dei diritti di ricerca e di visura, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo; è inoltre assicurato ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Le modalità ed i termini per assicurare l'esercizio di tali diritti da parte dei cittadini sono stabilite con apposito regolamento.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. In conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento, il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, ammini-

strativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

Art. 37

Referendum comunale

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum.

2. Il referendum può essere alternativamente proposto da:

a) almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) almeno un quinto degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto b) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno un decimo degli aventi diritto al voto.

4. Il referendum può essere proposto su piani e programmi deliberati dal Consiglio Comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:

a) lo statuto comunale;

b) provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;

c) bilanci comunali;

d) regolamenti per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali;

e) provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli Enti ad esso collegati;

f) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

g) convenzioni, contratti ed atti economici in generale;

h) piani urbanistici.

5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti da apposito regolamento.

6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, spetta al Comitato dei garanti previsto dal regolamento. Ove il giudizio di ammissibilità sia negativo il provvedimento finale sarà rimesso alle valutazioni del Consiglio Comunale.

7. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il Segretario comunale.

8. Le decisioni del Consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione elettorale devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dell'avvenuta deliberazione.

9. La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.

10. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al Comitato di cui al comma 6. del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.

11. Il referendum è valido a prescindere dal numero degli aventi diritto al voto che hanno partecipato alla consultazione. In tale caso il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.

12. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo di quesiti è fissato dal regolamento.

13. Il referendum non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.

14. Il Consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento dei referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38

Responsabile del procedimento

1. I procedimenti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento, che determina l'area (o unità organizzativa) e/o l'ufficio titolari e responsabili dell'istruttoria, di ogni altro adempimento preparatorio, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il Comune provvede a rendere pubbliche, nelle forme più idonee, le disposizioni adottate per l'accesso agli atti amministrativi.

3. Ciascun responsabile di area, qualora non lo riservi a se stesso, provvede ad assegnare ad altro dipendente addetto all'area stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

4. Nell'attesa dell'assegnazione di cui al comma precedente, oppure qualora essa non sia stata effettuata, rimane responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile di area.

5. Alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è riconosciuto il

diritto alla comunicazione per la conoscenza dell'area o ufficio competenti e del nominativo del responsabile.

Art. 39

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato a cura del relativo responsabile ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.

2. A fronte di provvedimenti cautelari, resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Art. 40

Intervento nel procedimento

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento ritenuto fonte di pregiudizio del provvedimento sia i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, sia i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.

Art. 41

Diritti dei soggetti interessati al provvedimento

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento, hanno il diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 35;

b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, non si applicano se relativi ad atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione comunale, nonchè se relativi a procedimenti tributari, per i quali vigono norme particolari.

Art. 42

Accordi procedimentali

1. L'Amministrazione comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma del precedente articolo può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi procedimentali (sostitutivi di provvedimenti), sono stipulati per iscritto, salvo diverso disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei precedenti.

Art. 43

Termini del procedimento

1. I procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'Ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo altra diversa statuizione regolamentare, è di trenta giorni. Essi decorrono dall'inizio d'Ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

Art. 44

Autocertificazioni e snellimento procedure

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte de cittadini e di snellimento delle procedure burocratiche.

2. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 45

Cassato

Art. 46

Difensore civico - Nomina e cause di incompatibilità

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, salvo che non venga scelta la forma di convenzionamento con altri Comuni, con la Provincia di Udine o con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il difensore civico è scelto tra persone che possiedano particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previa verifica dei requisiti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova nella condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei Consorzi tra Comuni, i membri del Comitato regionale di Controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

i) il coniuge o chi abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o con il Segretario comunale, ovvero Direttore generale se nominato.

Art. 47

Decadenza e revoca

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.

2. Il difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia o per violazione dei doveri d'ufficio. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei componenti assegnati.

3. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione, e il surrogante resta in carica fino al termine della legislatura nella quale è avvenuta la surroga.

Art. 48

Funzioni, facoltà e prerogative

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.

3. A richiesta dei singoli cittadini e/o enti potrà rivolgersi ai responsabili di servizio competenti, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

5. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.

6. Nell'ambito delle proprie funzioni il difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'adozione di provvedimenti. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'amministrazione, o al difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.

7. È fatto salvo il ricorso alla autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.

8. Entro il mese di gennaio il difensore civico presenta al Sindaco, per il consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 49

Indennità e oneri di funzionamento

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale in misura non superiore al 20% di quella riconosciuta ad un Assessore.

2. L'indennità di funzione e la quota per rimborso spese vengono definite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, in rapporto alle indennità stabilite per gli Assessori.

3. L'organo esecutivo assicura al difensore civico le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

4. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

5. Le modalità di svolgimento delle funzioni di Difensore civico sono disciplinate con apposito regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 50

Principi generali

1. L'assetto della struttura organizzativa comunale, determinato secondo autonome valutazioni nell'ambito di legge, si ispira al miglioramento continuo del funzionamento e della qualità dei servizi erogati, informandosi ai criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di pari opportunità, di professionalità e di responsabilità di risultato.

2. I criteri e le soluzioni organizzative adottate ga-

rantiscono la separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e la funzione gestionale.

3. Il Comune tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere, premia la produttività dei dipendenti attraverso sistemi strutturati di valutazione.

4. Il Comune valorizza il miglioramento delle prestazioni del personale, promuovendo ed attuando a tal fine programmi di formazione, di aggiornamento, di addestramento e di qualificazione professionale.

5. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all'organizzazione e gestione delle risorse umane nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dal Comune stesso.

Art. 51

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi

1. La struttura organizzativa, la dotazione organica, l'organigramma, l'organizzazione interna, le funzioni dirazionali, le collaborazioni professionali esterne, le modalità di assunzione ed i requisiti di accesso, sono disciplinate dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale e secondo i principi di cui al precedente articolo.

2. Per conseguire livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e servizi dovrà inoltre essere informato ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti e programmi e non più per singoli adempimenti o per sommatoria di più atti;

b) individuazione di responsabilità collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei responsabili di servizio;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità della struttura organizzativa e del personale.

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 52

Aree ed uffici

1. La struttura organizzativa è articolata in aree ed uffici.

2. Alle aree, articolazioni di primo livello, sono affidate funzioni ed attività omogenee; esse hanno autonomia operativa e gestionale nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.

3. Gli Uffici, articolazioni di secondo livello, costituiscono le strutture eventuali di minore dimensione in cui può essere suddivisa un'area; sono caratterizzati da specifica competenza gestionale per materie e funzioni in ambiti più strettamente omogenei, nonchè da un minor grado di autonomia, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.

Art. 53

Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'articolo 17 della legge n. 127/1997, il cui «status» giuridico ed economico viene disciplinato dalle leggi e dal contratto collettivo di comparto.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

b) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e degli uffici e ne coordina l'attività;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, da altri Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 54

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza, può conferire al Segretario comunale o all'esterno, previa stipula di convenzione con altri comuni, le funzioni di Direttore generale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51-bis della legge n. 142/1990.

2. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale, oltre i compiti previsti dall'articolo 51-bis della legge n. 142/1990, spettano anche i compiti previsti dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi. Allo stes-

so viene corrisposto, con il provvedimento di conferimento dell'incarico, il corrispettivo stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto.

Art. 55

Responsabili di servizio

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo.

2. Spettano ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, fatto salvo quanto non espressamente attribuito ad altri organi dalla legge e dallo Statuto.

3. I responsabili di servizio devono esprimere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del servizio interessato.

Qualora le proposte comportino anche aspetti di carattere finanziario, dovrà essere richiesto il parere del responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

4. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.

Art. 56

Collaborazioni professionali esterne

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio può avvenire mediante contratti d'opera a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e nel rispetto delle modalità contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce inoltre i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti d'opera a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari direttivi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Per il conseguimento di specifici e determinati obiettivi, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipulazione di apposite convenzioni a termine (articolo 2222 «Contratto d'opera» e articolo 2230 «Contratto d'opera intellettuale» Codice Civile).

Art. 57

Nucleo di valutazione

1. Il Comune si dota di un «nucleo di valutazione» al quale compete l'attività di valutazione delle posizioni, delle prestazioni e del potenziale (sviluppo professionale) delle risorse umane operanti nell'ente.

2. Il nucleo di valutazione, per le funzioni previste dal decreto legislativo 29/1993, dal decreto legislativo 286/1999 e dai contratti collettivi di lavoro, è costituito dal Segretario comunale, dal Direttore generale, se le funzioni sono esercitate da persona diversa dal Segretario comunale, e da un professionista esterno all'Amministrazione, esperto in tecniche di valutazione. La nomina spetta alla Giunta.

3. Le competenze e modalità di funzionamento del nucleo sono disciplinate da apposite norme regolamentari la cui adozione spetta alla Giunta.

4. La composizione e le funzioni del nucleo di valutazione possono essere svolte in forma associata tra più enti, mediante stipula di apposita convenzione.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI E LORO ARTICOLAZIONE

Art. 58

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte ai fini sociali, nonchè a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo aziende speciali;

d) a mezzo istituzioni;

e) a mezzo società per azioni.

Art. 59

Gestione in economia

1. I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

2. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.

Art. 60

Servizi in concessione a terzi

1. I servizi vengono affidati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione può essere affidata a soggetti pubblici o privati.

2. L'atto di concessione dovrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.

Art. 61

Aziende speciali

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli Enti locali interessati.

2. Sono organi dell'azienda speciale:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le proposte di nomina degli Amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Consiglio comunale corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e/o professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.

4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.

Art. 62

Servizi a mezzo società per azioni

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal Consiglio comunale.

Art. 63

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale; durano in carica cinque anni e possono essere revocati con deliberazione motivata.

4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 64

Vigilanza e controllo gestionale

1. Il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 65

Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri Comuni e Province apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 66

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire Consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le Aziende Speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Sindaco, o da un suo delegato.

4. Il Comune non può costituire con gli stessi Enti locali più di un consorzio.

Art. 67

Accordi di programma

1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune, della Provincia, della Regione e di Enti locali, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di interventi spetti al Comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, sempre che vi sia l'assenso del Consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I

FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 68

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria assicurata dalle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e della tariffe, entro i limiti previsti dalla legge.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

4. I trasferimenti erariali sono destinati al finanziamento dei servizi pubblici indispensabili.

5. Le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti dei servizi pubblici sono determinati dalla Giunta comunale, anche in modo non generalizzato.

Art. 69

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio comunale approva ogni anno, nei termini previsti dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità; dell'integrità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio di previsione annuale deve essere accompagnato da una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in forma tale da consentire chiaramente la lettura, sia per programmi che per servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile dell'area economico-finanziaria e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.

4. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e certificati dal revisore dei conti.

5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge. Esso deve essere accompagnato dalla relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 70

Controllo di gestione

1. Il Comune si dota di un proprio ufficio al quale affidare le funzioni del «controllo di gestione».

2. Finalità del controllo di gestione è quella di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e di valutare la funzionalità, l'efficienza e la qualità di realizzazione degli obiettivi stessi, anche allo scopo di formulare nuovi e più adeguati programmi di gestione.

3. L'esercizio del controllo di gestione compete al Segretario comunale, al Direttore generale e a ciascun responsabile di Area, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi di cui sono responsabili nei confronti dell'organo esecutivo.

4. L'ufficio per il controllo di gestione, per esigenze di economicità e funzionalità, può essere gestito in forma associata tramite convenzione con altri comuni.

5. L'attività ed il funzionamento dell'ufficio «controllo di gestione», sono disciplinate da apposite norme regolamentari la cui approvazione spetta alla Giunta comunale.

6. All'ufficio «controllo di gestione» può inoltre essere affidata l'attività di valutazione e controllo strategico che si sostanzia in una funzione di verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'organo politico, in termini di congruenza tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.

7. L'ufficio preposto a tale attività di valutazione e controllo strategico riferisce periodicamente ed in via riservata i risultati dell'analisi svolta alla Giunta comunale.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE

Art. 71

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono disciplinati dagli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio comunale.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 72

Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore del conto consuntivo è organo di consulenza contabile e finanziaria del Consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti, scelto secondo quanto dispone la legge 142/1990 e successive modifiche.

3. La durata in carica del revisore è triennale. Non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Al revisore è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Il revisore esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.

7. Il revisore risponde delle verità da lui certificate ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, egli è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 73

Adozione dello statuto

1. Il presente statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte in due distinte sedute, successive alla prima, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 74

Modifiche statutarie

1. Qualora almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statuarie.

Art. 75

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

CAPO II

Art. 76

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare propria che viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli schemi dei regolamenti comunali, prima della loro approvazione, sono sottoposti all'esame della Commissione consiliare statuto e regolamenti, se istituita, la quale esprime il proprio parere consultivo.

Art. 77

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 78

Dovere di osservanza

1. Il presente statuto, munito del sigillo comunale, è inserito nella raccolta documentale ufficiale del Comune di Reana del Rojale.

È fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare come atto fondamentale del governo locale.

(Il presente regolamento è stato approvato con le seguenti delibere:

- *delibera del Consiglio comunale n. 32 del 18 aprile 2000, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine in data 26 giugno 2000 con prot. n. 2000/25830 - 2000/27714 Reg. 3195;*
- *delibera del Consiglio comunale n. 54 del 14 giugno 2000, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine in data 26 giugno 2000 con prot. n. 2000/27359 - 2000/27715 Reg. 3196;*
- *delibera del Consiglio comunale n. 58 del 29 giugno 2000, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine in data 10 luglio 2000 con prot. n. 28011 Reg. n. 3461;*
- *delibera del Consiglio comunale n. 62 del 29 giugno 2000 ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine in data 10 luglio 2000 con prot. n. 28228 Reg. n. 3462.)*

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Avviso di approvazione del Piano di ricomposizione particellare fondiaria nel comparto «Aprato 4» del Piano particolareggiato di ricostruzione di Aprato-Madonna.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio comunale 27 giugno 2000, n. 73 è stato approvato il Piano di ricomposizione particellare ed assegnazione definitiva, dei lotti nel comparto «Aprato 4» del Piano particolareggiato di ricostruzione di Aprato- Madonna;

che gli assegnatari dei lotti che non sono stati ancora oggetto di ricostruzione o recupero degli immobili di pertinenza devono provvedere ad iniziare i lavori relativi entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano di ricomposizione particellare;

che la suddetta deliberazione consiliare, esecutiva, è stata affissa ai sensi delle norme vigenti, all'Albo comunale dal 30 giugno 2000 al 15 luglio 2000.

Dalla casa municipale, lì 31 luglio 2000

IL SINDACO: *(firma illeggibile)*

PROVINCIA DI TRIESTE

Area I - U.O. Ecologia e promozione ambientale

Determina del direttore dell'Area I 21 luglio 2000, n. 232. (Estratto). Discarica di II categoria tipo «A» in località Duino 75/c del Comune di Duino Aurisina sulle particelle catastali nn. 1384/11 e 1384/12 del C.C. di Aurisina. Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRETTORE DELL'AREA I

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 34651/18 del 24 novembre 1997 che approva, con prescrizioni ed obblighi, il progetto di discarica di II categoria tipo «A» presentato dalla ditta Duino Scavi di Leghissa Leopoldo & Figli S.n.c. da effettuarsi in località Duino, 75/c del Comune di Duino Aurisina sulle particelle catastali nn. 1384/11 e 1384/12 del C.C. di Aurisina;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 11615/18 del 24 maggio 1999, che autorizza la costruzione dell'impianto, con prescrizioni ed obblighi;

VISTA la nota del 12 luglio 2000 del legale rappresentante della ditta Duino Scavi S.r.l., che chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto e riporta in allegato, tra l'altro, proposte per il miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza degli accessi all'impianto;

VISTI il certificato della C.C.I.A.A. di Trieste n. CER/967/2000/CTS0097 del 16 febbraio 2000 e l'atto notarile n. rep. 4127 dell'1 giugno 1998 in allegato alla nota del titolare della ditta del 18 luglio 2000, i quali attestano la trasformazione della ditta «Duino Scavi di Leghissa Leopoldo & Figli S.n.c.» in «Duino Scavi S.r.l.» e l'attività in essere della ditta stessa;

VISTA la nota prot. n. 17412/27-2000 del 20 luglio 2000 dell'U.O. Viabilità della Provincia di Trieste, che riporta le misure di sicurezza stradale ritenute opportune per l'esercizio della discarica;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede alla ditta «Duino Scavi S.r.l.» con sede in Duino-Aurisina, località Duino, 75/c (c.a.p. 34013) l'autorizzazione all'esercizio della discarica di II categoria tipo «A» per rifiuti speciali, sita in Comune di Duino Aurisina sulle particelle catastali nn. 1384/11 e 1384/12 del C.C. di Aurisina.

L'autorizzazione è valida per un periodo di millecento giorni a partire dalla presente data ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, allegato B) autorizzate presso l'impianto sono classificate come «D1 - deposito sul e nel suolo (discarica)».

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti smaltibili presso l'impianto è pari a 38.000 mc.

Presso l'impianto è ammesso lo smaltimento dei rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

	Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava:
	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi:
01 04 01	ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02	sabbia e argilla di scarto
01 04 05	rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 05 00	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici:
	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio:
10 02 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
	rifiuti della fusione di materiali ferrosi:
10 09 03	scorie di fusione
	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro:
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02	vetro di scarto
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione:
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 06	stampi inutilizzabili
10 12 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali:
10 13 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04	rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade):
	cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso:
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 04	materiali da costruzione a base di gesso
	terra e materiali di dragaggio:
17 05 01	terra e rocce
17 05 02	terra di dragaggio
	materiale isolante:
17 06 02	altri materiali isolanti
	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni:
17 07 01	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata:

rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri):

20 02 02	terreno e rocce

Presso l'impianto non sono ammessi il conferimento né lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

I rifiuti aventi codice CER 17 06 02 (altri materiali isolanti) dovranno essere privi di amianto.

L'impianto non potrà smaltire rifiuti destinati alla raccolta differenziata così come intesa nell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22/1997, ma solo eventuali scarti provenienti dalla cernita degli stessi.

Presso l'impianto non è ammesso il conferimento né lo smaltimento di carichi di rifiuti non conformi a quanto precedentemente specificato.

4 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Tutte le operazioni connesse con la gestione dei rifiuti dovranno essere sostanzialmente e formalmente svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti e di sicurezza del lavoro e dovranno essere conformi alle norme sanitarie ed al progetto approvato.

In particolare si dovrà adottare ogni provvedimento necessario a limitare la emissione di polveri ed a contenere nei limiti di legge le emissioni acustiche.

È vietato lo scarico di rifiuti dall'alto.

Si dovrà provvedere ad idonea pulizia dei mezzi in uscita, curando che essi non provochino imbrattamento della sede stradale, né caduta di materiali dai mezzi stessi.

L'attività dei mezzi d'opera nella discarica ed il transito di conferimento dei rifiuti sono proibiti nei giorni festivi e dovranno essere limitati nell'orario compreso tra le ore 7 e le 18.

Per quanto attinente alle misure per il miglioramento della sicurezza stradale, il titolare della presente autorizzazione dovrà attenersi a quanto prescritto nella allegata nota prot. n. 17412/27-2000 del 20 luglio 2000 della U.O. Viabilità della Provincia di Trieste. Le misure previste al punto 2 della stessa dovranno essere attuate immediatamente, mentre quelle di cui al punto 1 dovranno essere prontamente attuate a seguito della corrispondente ordinanza sindacale emessa dal competente Comune.

Dovranno essere stabilite procedure di gestione degli eventi di emergenza e malfunzionamento ipotizzabili nel corso della gestione dell'impianto. Esse dovranno essere raccolte in un manuale di gestione che dovrà essere trasmesso alla Provincia entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio e che dovrà essere aggiornato con periodicità annuale.

Per quanto non altrove specificato, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dovrà fare tempestiva e puntuale comunicazione alla Provincia allegando adeguate spiegazioni riguardo tutti gli eventi rilevanti connessi con la gestione dell'impianto, ed in particolare:

- episodi di malfunzionamento o arresto di parti dell'impianto;
- periodi di interruzione dell'attività;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eventi accidentali, emissioni anomale ed altre situazioni potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Nel caso la discarica rimanga in attività per più di 365 giorni, dovrà essere attuato il ripristino delle parti già completate, così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia di Trieste n. 34651/18 del 24 novembre 1997, articolo 1, lettera C).

5 - Garanzie finanziarie e disposizioni di carattere tributario

(omissis)

6 - Idoneità del soggetto richiedente

(omissis)

7 - Prescrizioni di carattere generale

Al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo:

- di comunicare preventivamente alla Provincia l'inizio effettivo dell'attività e la chiusura dell'impianto;
- di comunicare prontamente alla Provincia i periodi di interruzione dell'attività;
- di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'articolo 12 e di provvedere annualmente alla compilazione del modello di dichiarazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;
- di apporre, presso l'accesso dell'impianto, una tabella con il nominativo del titolare dell'autorizzazione, nominativo e recapito del gestore ed estremi dell'autorizzazione.

La rimozione dei rifiuti ancora giacenti all'interno della discarica a causa delle difficoltà tecniche intercorse dovrà avvenire non appena l'esercizio dell'impianto consenta lo svolgimento di tali operazioni in condizioni di sicurezza. L'avvenuto smaltimento dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia.

8 - Condizioni conclusive

La presente autorizzazione è rilasciata solo ai fini della legge regionale 30/1987 (e successive modificazioni) e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Sono fatte salve concessioni e autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni.

(omissis)

La allegata nota prot. n. 17412/27-2000 del 20 luglio 2000 della U.0. Viabilità della Provincia di Trieste costituisce parte integrante del presente atto.

IL DIRETTORE DELL'AREA I:
dott. arch. William Starc

Allegato

(omissis)

. . . . . è previsto infatti per i 3-6 mesi successivi all'apertura dell'impianto un intenso flusso di mezzi pesanti nei due sensi di marcia lungo il tratto di S.P. «di Slivia» che conduce dall'accesso all'area di discarica all'innesto sulla S.P. «del Carso». Data la larghezza di detto tratto di strada e la conformazione dell'intersezione tra le due strade provinciali appare opportuno per lo meno provvedere:

1. all'istituzione di un limite di velocità di 30 o al massimo di 40 Km/h e all'apposizione di specchi parabolici nei punti di minor visibilità lungo la S.P. «di Slivia»;
2. all'apposizione di cartelli segnaletici di preavviso di pericolo «uscita autocarri» pure lungo la S.P. «del Carso» in corrispondenza dell'intersezione con la S.P. «di Slivia».

Dette indicazioni potranno esser fatte proprie, dal Comune di Duino-Aurisina nel caso specifico territorialmente competente in quanto la viabilità in questione ricade all'interno del centro abitato di Aurisina cave.

(omissis)

IL DIRETTORE DELL'AREA:
dott. arch. William Starc

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»

PORDENONE

Sorteggio commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di operatore professionale sanitario - tecnico di radiologia.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modifiche, ed ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, nel giorno ed ora di seguito indicati:

25 settembre 2000, alle ore 9.00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di operatore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Ufficio del personale - I piano padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

Pordenone, 8 agosto 2000

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione e n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva.

Con decreti del Direttore generale 5 luglio 2000, n. 661 e 21 luglio 2000, n. 696, sono state approvate, rispettivamente, le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine)

1) Gonano dott.ssa Cristina,
nata l'1 luglio 1964 punti 81,775 su punti 100

2) Gabrielli dott.ssa Teresa,
nata il 24 settembre 1968 punti 80,200 su punti 100

3) Dogareschi dott.ssa Teresa,
nata il 2 marzo 1968 punti 79,500 su punti 100

e sono state dichiarate vincitrici le signore:

– Gonano dott.ssa Cristina

– Gabrielli dott.ssa Teresa;

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di Chirurgia plastica e ricostruttiva (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine)

1) Morales de Francisci dott. Marco,
nato il 12 agosto 1959 punti 72,800 su punti 100

2) Guarneri dott. Gianni Franco,
nato l'8 giugno 1966 punti 70,700 su punti 100

ed è stato dichiarato vincitore il signor:

Morales de Francisci dott. Marco.

IL DIRETTORE GENERALE: ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Riapertura dei termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina dello sport.

In attuazione alla deliberazione n. 392 del 27 luglio 2000, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 28 aprile 2000.

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella circolare del Ministero dell'interno n. 11/1997 e nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno, la circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG-40/97/U887 del Ministero di grazia e giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Per i requisiti generali e specifici di ammissione, le prove d'esame, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2000.

Le domande di partecipazione al concorso precedentemente bandito, si ritengono valide, purché presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando e fatta salva la facoltà di integrare le stesse.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (euro 3,87). Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 10068336 intestato ad Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Paolo Basaglia

Riapertura dei termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di Chirurgia generale.

In attuazione alla deliberazione n. 392 del 27 luglio

2000, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico (ex 1º livello) di chirurgia generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 9 luglio 1999, e contestualmente viene aumentato da uno a tre il numero dei posti messi a concorso.

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella circolare del Ministero dell'interno n. 11/1997 e nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno, la circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG-40/97/U887 del Ministero di grazia e giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Per i requisiti generali e specifici di ammissione, le prove d'esame, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 1999.

Le domande di partecipazione al concorso precedentemente bandito, si ritengono valide, purché presentate entro il termine di scadenza previsto dal bando e fatta salva la facoltà di integrare le stesse.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (euro 3,87). Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 10068336 intestato ad Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-1-2) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00

IL DIRETTORE GENERALE: dott. Paolo Basaglia